

## TORNATA DEL 29 MAGGIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Congedo — Seguito della discussione del progetto di legge sulla sicurezza pubblica — Aggiunta del deputato Ara all'articolo 25, sottoemendata dal deputato Arnulfo — Osservazioni del ministro dell'interno e dei deputati Deforesta relatore, Gastinelli, Mellana, Valerio e Michelini G. B. — Rigetto degli emendamenti dei deputati Arnulfo, Ara e Zirio — Emendamento del deputato Lachenal, ed osservazioni del ministro — Approvazione dell'articolo 25 emendato, e degli articoli 26 e 27 — Emendamento del deputato Arrigo all'articolo 28 — Osservazioni dei deputati Naytana e Deforesta — Approvazione dell'articolo 28 emendato, e degli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 — Emendamenti del relatore e del ministro all'articolo 31 ministeriale — Obbiezioni dei deputati Valerio, Gastinelli e Depretis — Approvazione degli articoli 31 ministeriale, 35 e 36 — Obbiezioni dei deputati Valerio e Depretis sull'articolo 37 — Approvazione del medesimo emendato — Emendamenti dei deputati Genina e Salmour all'articolo 38.*

La seduta è aperta alle ore 4 1/2 pomeridiane.

**AIBENTI**, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

### CONGEDO.

**PRESIDENTE.** Il deputato Martinet chiede alla Camera il congedo di un mese.

(È accordato.)

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA PUBBLICA SICUREZZA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intorno alla pubblica sicurezza.

« Art. 25. L'iscrizione ed il visto di cui all'articolo precedente saranno sempre ricusati alle persone ontemplate nell'articolo 460 del Codice penale.

« Possono anche essere rifiutati per altri giusti motivi.

« Il rifiuto, tanto in un caso come nell'altro, è significato al richiedente mediante dichiarazione che non si fa luogo alla sua domanda.

« Se questa fu fatta in iscritto, la dichiarazione può essere fatta in piedi od a tergo della medesima.

« Il richiedente, avuta questa dichiarazione, se crede di dover insistere, può ricorrere all'autorità superiore, la quale, assunte quelle informazioni che stima, conferma il rifiuto, ovvero manda concedersi l'iscrizione od il visto richiesti. »

A quest'articolo il deputato Ara presentò il seguente emendamento dopo il primo alinea :

« L'iscrizione ed il visto suddetti saranno ugualmente ricusati ai commercianti ambulanti al minuto che non giustificheranno d'avere un fondo sufficiente per l'esercizio del piccolo loro commercio. »

**ARA.** Io aveva intenzione di domandar la parola in seguito alla lettura dell'articolo 25; ma, essendo stato prevenuto dall'onorevole deputato Zirio, il quale aveva chiesto la soppressione dell'articolo dopo il primo alinea, credeva di

poter attendere a fare la mia aggiunta dopo che la Camera si fosse pronunciata sulla soppressione instata dal deputato Zirio, perchè, sia in un caso che nell'altro, pareva che la medesima potesse aver luogo. Siccome però la discussione nella seduta del 27 ebbe ad acquistare maggiore ampiezza ed a riguardare anche l'oggetto della mia aggiunta per incidenza in modo indiretto, così io ho creduto opportuno di farla subito, non attendendo che la Camera pronunziasse il voto sulla proposta dell'onorevole deputato Zirio.

Scopo della mia aggiunta non è d'incagliare in alcun modo l'esercizio del piccolo commercio; sono invece quant'altri mai proclive a favorirlo, sapendo che con pochi mezzi, colla previdenza, coll'industria, coll'attività un commerciante può fare fortuna, ed essendo interesse dello Stato di favorire il commercio in ogni miglior modo possibile. Il mio scopo è soltanto di impedire che sia un commercio simulato; mio scopo è di fare in modo che gli oziosi ed i vagabondi non possano simulare di fare un commercio senza i fondi necessari ad esercitarlo, e, sotto colore di esercitare un commercio, facciano frode alla legge.

Il signor ministro guardasigilli nella discussione generale, ed in seguito il signor relatore della Commissione, ebbero in massima a riconoscere che sia compreso fra i motivi di rifiuto dell'iscrizione ed autorizzazione ad esercitare tale commercio anche il difetto di fondi sufficienti a provvedere all'esercizio del medesimo; ciò non ostante, l'onorevole ministro credette che colla generica espressione *per altri giusti motivi* si fosse sufficientemente provveduto anche al caso di cui nella mia proposta. Io sono con essi d'accordo che, se si trattasse di una prima legge sulla pubblica sicurezza, se si trattasse di far ora per la prima volta una disposizione relativa agli oziosi e vagabondi, basterebbe forse una generica espressione; ma, siccome fu già in vigore una legge provvisoria sulla pubblica sicurezza, siccome vi erano già anteriori disposizioni del Codice penale generiche, riguardanti gli oziosi e i vagabondi, e che ciò non ostante si sono avverati casi di frode notorii, appunto simulando un commercio per nascondere in realtà l'ozio ed il vizio, io credo indispensabile che vi si provveda in modo speciale con un'espressa disposizione di legge, e ciò per due motivi principali: in primo luogo perchè, quando si tratta di una legge di pubblica sicu-

rezza e si conoscono casi di simulazione e di frode, è nell'interesse della dignità della legge stessa che questi casi siano prevenuti; il secondo si è che è nell'interesse del bene pubblico che sia espressamente indicato nella legge il caso di simulazione, onde dimostrare che nulla sfugge all'occhio vigile del legislatore. Dal momento che si sono avvertiti casi frequenti, non basta più un'espressione generica; è necessario provvedervi con un'espressa disposizione, onde dimostrare appunto che la legge quei casi vuole stigmatizzare.

Dimostrata la convenienza che sia espresso in una disposizione di legge il caso di cui si tratta, mi permetto alcune osservazioni per rispondere alle ragioni in contrario adottate in modo indiretto, nella seduta del 27, dal deputato Depretis.

Essendosi portata la questione in modo indiretto relativamente alla necessità di avere un fondo sufficiente per esercitare un negozio al minuto, l'onorevole Depretis ebbe ad esprimersi in modo contrario all'aggiunta attualmente da me proposta, per la ragione che neppure all'autorità locale debba lasciarsi l'arbitrio d'impedire lo sviluppo di un dato commercio.

Io non contendo che, secondo i principii teorici del diritto costituzionale, nulla vuol lasciarsi all'arbitrio, per quanto è possibile, e che la legge deve sempre esprimere i casi che vuole siano soggetti a pena; ma affermo in pari tempo che a tal uopo si può ammettere un'eccezione, allorchè con essa non si lede la libertà e si può meglio provvedere al bene pubblico.

Io osservo che col disposto dell'articolo 25 della legge sulla pubblica sicurezza si è stabilito che, qualora l'iscrizione od il visto siano rifiutati dall'autorità locale, il richiedente potrà ricorrere all'autorità superiore. Ora, se si trattasse di persone le quali volessero simulare un commercio, o che non avessero fondi bastevoli per esercitarlo, in tal caso, dal momento che l'autorità locale, la quale sola può valutare le circostanze, avesse denegato l'autorizzazione, quelli che realmente attendessero ad un commercio ed avessero a tale uopo i fondi sufficienti, potrebbero rivolgersi all'autorità superiore, la quale, assunte le informazioni opportune, potrebbe, ove fossero fondati i reclami dei richiedenti, mandare concedersi l'iscrizione od il visto domandato.

Io nutro quindi fiducia che la Camera vorrà accogliere l'aggiunta che ho proposta.

**PRESIDENTE.** Domando se questa aggiunta è appoggiata. (È appoggiata.)

**BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Io ho già osservato nell'occasione della discussione generale che è inutile quest'emendamento, imperocchè ritengo che il caso a cui si riferisce sia già compreso nella disposizione generale, che possano, cioè, queste licenze essere rifiutate per giusti motivi, e non vi ha dubbio che fra questi giusti motivi vi ha quello derivante dalla mancanza di mezzi in colui che vuol darsi a quella data professione per esercitarla.

Tuttavia, siccome non trattasi che di dare una più ampia spiegazione dell'articolo del progetto, io credo che per parte della Commissione non vi saranno difficoltà maggiori ad accettare tale aggiunta, che non ne faccia il Ministero.

**DEFORESTA, relatore.** Io convengo col signor ministro che non vi possa essere grande difficoltà ad ammettere l'aggiunta che propone l'onorevole deputato Ara, perchè tanto il Ministero, quanto la Commissione ritengono poter essere uno dei giusti motivi per rifiutare l'iscrizione od il visto,

di cui in questo articolo, la mancanza dei mezzi sufficienti. La Commissione però crede che sarebbe meglio di attenersi alla di lei redazione, perchè, colle migliori intenzioni, se si ammettesse l'aggiunta proposta dall'onorevole Ara, potrebbe talvolta impedirsi l'esercizio delle piccole industrie di cui si tratta ad alcuni poveri cittadini che non abbiano altri mezzi di sussistenza, e che, anche senza mezzi pecuniari, o con pessimi mezzi, potrebbero esercitarla onestamente e senza alcun danno alla società, la qual cosa bisogna lasciarla necessariamente al prudente criterio delle autorità.

D'altronde, se si pone come circostanza assolutamente esclusiva la mancanza di mezzi sufficienti, ne seguirà un altro grave inconveniente.

L'autorità locale e l'autorità politica provinciale, prima di accordare l'iscrizione ed il visto, esigeranno delle giustificazioni; si dovranno fare delle prove per accertarsi dell'esistenza di questi mezzi, ed allora si recherebbe sicuramente sempre dannoso ritardo, e tante volte pregiudizio. Io credo che qualche arbitrio in questa materia è conveniente lasciarlo alle autorità, massime quando l'arbitrio è in favore della libertà, di cui pur troppo non vi è mai pericolo che abusino. Del resto, mentre la Commissione dichiara di persistere nel suo progetto, se ne rimette alla saviezza della Camera.

**ARA.** Dal momento che l'onorevole relatore della Commissione ammette che fra i giusti motivi di rifiuto di autorizzazione ai commercianti ambulanti al minuto possa annoverarsi quello da me previsto, io credo che l'inconveniente dal medesimo notato non sussista riguardo all'aggiunta da me proposta, perchè, anche secondo la generica disposizione di legge suggerita dalla Commissione, resta implicitamente autorizzata l'autorità locale di domandare la giustificazione di fondi sufficienti per l'esercizio di un commercio determinato.

A meno che si voglia escluso dai motivi genericamente indicati quello compreso nella mia aggiunta, del resto mi pare che sia indispensabile di accennarlo. Credo poi tanto più essenziale di esprimere il caso previsto dalla mia aggiunta, dopo che venne in questa Camera messo in dubbio che fra i giusti motivi di rifiuto possa annoverarsi quello da me notato. Essendo nato il dubbio, è indispensabile che sia risolto con un'espressa disposizione di legge.

In conseguenza io credo di dover insistere nella proposta aggiunta, e tanto più lo credo, inquantochè, trattandosi di leggi coercitive, sia sempre necessario d'impedire i fatti simulati.

Abbiamo un esempio nelle leggi di finanza. In queste leggi, dove naturalmente si fa il possibile onde evitare le frodi, si è previsto il caso in cui si faccia simulazione di contratti per evitare il diritto. Mi pare che questo caso sia sempre implicitamente inteso; tuttavia si è creduto espressamente di far pagare la tassa proporzionale in occasione di contratti simulati, cioè quando si tratta di una procura generale senz'obbligo di rendiconto, si è proposto dal Ministero ed adottata dalla Commissione il diritto proporzionale, come se si trattasse di vendita, benchè, considerato il trattato secondo l'apparenza, non dovesse essere assoggettato al diritto di alienazione.

Per tali motivi spero verrà dalla Camera accettato l'emendamento da me proposto.

**GASTINELLI.** Io credo che la proposta dell'onorevole deputato Ara, la quale conduce assolutamente ad esigere sempre ed in ogni caso la giustificazione dei mezzi che uno abbia di darsi a queste professioni ambulanti per poter otte-

nera l'iscrizione ed il visto, anche quando non concorressero menomi sospetti di equivoca condotta nel richiedente, pechi di troppo rigorismo e leghi di soverchio, nei termini in cui è concepita, le mani alle autorità di polizia.

Notate, o signori, che fra le professioni, cui sarebbe relativo quel generico ed assoluto divieto, vi è quella di vendere candelette, scapolari, immagini, stampe, paste e confetti. Ma, Dio buono! quale giustificazione volete che debba anticipatamente ed assolutamente esigere l'autorità di polizia, siccome porterebbe la proposta dell'onorevole deputato Ara, dei mezzi di poter vendere candelette, immagini, paste e confetti? Se il deputato Ara si fosse limitato ad indicare quest'insufficienza di mezzi come un motivo che potesse, secondo i casi, giustificare il rifiuto, io allora non sarei stato da lui molto discorde; perciocchè io credo che, se non per tutte, per alcune professioni fra quelle accennate all'articolo 24 del progetto di legge, il difetto di mezzi possa somministrare un sospetto all'autorità che il richiedente sia per abusare nel loro esercizio.

Ma stabilire assolutamente e positivamente che si debba denegare l'iscrizione ed il visto a tutti coloro che non giustificheranno di avere i mezzi di esercire qualunque delle professioni in detto articolo accennate, io ripeto che sa di troppo rigore e può creare imbarazzi alla stessa autorità.

Quindi io avviso miglior partito, o ritenere semplicemente i termini generici e facoltativi del progetto della Commissione, o, quando si volesse adottare l'idea in parte del deputato Ara, non imporre quel difetto di mezzi come un obbligo di rifiuto, ma indicarlo come un motivo di poter addivenire allo stesso. Ma allora avverto che non basterebbe indicare questo per motivo probabile di rifiuto; perciocchè potrebbe, anche con mezzi sufficienti, una persona di equivoca condotta dar fondato sospetto che sia per abusare dell'esercizio di quelle professioni.

Se io credessi doversi proporre un emendamento ai generici termini in cui è concepito il paragrafo della Commissione, lascierei in prima con essa l'apprezzamento dei motivi all'autorità, concreterei dappoi questi motivi nei due sommi capi per cui si può temere l'abuso in quelle professioni, cioè equivocità di condotta, insufficienza di mezzi.

In niun caso credo potersi nei suoi termini adottare la proposta del deputato Ara.

**PRESIDENTE.** Comincerò dal mettere ai voti la prima parte dell'articolo su cui non si è fatta opposizione:

« L'iscrizione ed il visto, di cui all'articolo precedente, saranno sempre ricusati alle persone contemplate nell'articolo 466 del Codice penale. »

(È approvata.)

Metto ora ai voti l'emendamento del deputato Ara.

« Le iscrizioni ed il visto suddetto saranno egualmente ricusati ai commercianti ambulanti, dal momento che non giustificheranno di avere un fondo sufficiente per l'esercizio del loro piccolo commercio. »

**ARNULFO.** Io proporrei un sottoemendamento, cioè che si dicesse: « potranno rifiutarsi. » Adottandosi questo sottoemendamento, il difetto di mezzi sarà uno dei motivi per cui l'autorità potrà rifiutare l'iscrizione ed il visto, ma il rifiuto non sarà obbligatorio.

**PRESIDENTE.** Ma allora resta inutile l'emendamento.

**ARNULFO.** Mi scusi, rimane tuttavia utilissimo l'emendamento in questo senso: noi non sappiamo se tutte le autorità che hanno il diritto e l'obbligo di fare l'iscrizione e porre il visto, nel silenzio della legge, entreranno nelle stesse opinioni in cui entrò il Ministero e la Commissione,

credendo, cioè, che il motivo di cui si parla nel proposto emendamento possa autorizzarli a rifiutare l'iscrizione ed il visto.

La mancanza di mezzi per esercire un determinato commercio o mestiere sia contemplata in quest'articolo. Quando una legge non è ben chiara, si ha sempre una giurisprudenza incerta e varia. Se non si fa un emendamento a questo riguardo, vi sarà contraddizione fra autorità ed autorità nell'applicare la legge, e vi sarà troppo arbitrario, se nulla si dice nel determinare gli altri giusti motivi di cui si parla in quest'articolo.

Sottoemendando il proposto emendamento, sarebbe in massima stabilito che uno dei motivi può essere quello della mancanza di mezzi; solo si lascierebbe all'autorità il criterio dell'applicazione, il che, in materia di leggi di pubblica sicurezza, è inevitabile. Adottando l'emendamento modificato, faremo un gran passo.

Difatti può avvenire che uno il quale non abbia mezzi si presenti ad un'autorità di polizia che gli rifiuti l'iscrizione ed il visto, credendosi a ciò fare autorizzata. Ma il potente potrà richiedere la stessa cosa da altra autorità, ed egli andrà cercando quella che non pensa allo stesso modo, e non si crede in diritto di pretendere la giustificazione dei mezzi per esercire professione o commercio. Il che sarebbe un inconveniente, e la legge sarebbe illusoria.

In questa materia io credo sia bene dare qualche norma alle autorità. Questa norma, nel senso da me proposto, non è assoluta, inquantochè lascia al criterio di chi deve apporre il visto il vedere se debba tenere rigorosamente conto di questa circostanza, e trovare in essa un motivo di rifiuto; oppure se le qualità personali, od altre circostanze che è inutile qui prevedere, possano indurlo a prescindere dalla rigorosa indagine di questi mezzi.

Per tutte queste ragioni io credo che debba ammettersi l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Ara, ma meno rigorosamente concepito, al che tende il mio sottoemendamento.

**PRESIDENTE.** Io domando se la proposta del deputato Arnulfo sia appoggiata.

(È appoggiata.)

**MELLEANA.** Io sorgo a combattere la proposta del deputato Ara e quella modificativa del deputato Arnulfo. Io non intendo come si possa ammettere che coloro che sono privi di fondi debbano essere esclusi dal fare questo commercio; questo sarebbe impedire anche al galantuomo la facoltà di guadagnarsi un pane, negoziando onestamente.

Colui che non ha mezzi, e ciò non ostante trova chi gli affida mercanzia, dimostra che in suo favore sta una garanzia morale, una garanzia superiore a quella che danno i mezzi di possesso materiale. Se si vuole entrare in tali indagini, non vedo perchè si dovranno lasciar aprire negozi e Banche ove sono necessari cospicui fondi, senza riconoscere prima se chi vuole tenerli sia provvisto dei mezzi necessari.

Infatti noi vediamo pur troppo nascere calamità dolorose dalla creazione di stabilimenti commerciali, al cui svolgimento sono necessari ragguardevoli fondi; i mali che ne avvengono sono ben più funesti di quelli che possono emergere dal fallimento di un povero merciaio ambulante; e si che questa classe è già stata posta in uno stato di eccezione che si può dire fuori della legge. Se si vuole eliminato questo genere di negozio, lo si dica apertamente; ma, se si tratta solo di allontanare le persone sospette, dico che male si appongono coloro che credono che la deficienza dei mezzi sia una prova di mancanza di moralità. Io dico che colui che,

sebbene sprovvisto di mezzi, ottiene sulla semplice garanzia della sua buona fede che un negoziante gli confidi delle merci per andare in giro a venderle, presenta con questo solo fatto la più ampia delle guarentigie intorno alla sua onestà.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Non parlerò sul merito dell'emendamento, avendo già dichiarato di essere indifferente in proposito, perchè tale emendamento non può avere, a mio credere, una grande portata; ma risponderò alle osservazioni del deputato Mellana.

Parmi che egli non abbia colpito il segno nell'apprezzare la portata di questa disposizione. Non si tratta qui dei mezzi che taluno possa avere personalmente, poichè la responsabilità di un terzo che gli fornisce i mezzi è sufficiente all'uopo, qualora questo terzo sia effettivamente in posizione di assumere tale responsabilità. Così colui il quale imprenda a negoziare coi mezzi che gli vengono somministrati da altri non rimane compreso nelle disposizioni di quest'articolo.

Dopo queste spiegazioni dichiaro che mi rimetto a quanto sarà per risolvere la Camera.

**VALERIO**. La risposta dell'onorevole ministro dell'interno non distrugge l'obiezione dell'onorevole deputato Mellana. I merciaiuoli ambulanti non vendono una sola qualità di merce. Presso un negoziante troveranno un credito del valore di 5 lire, presso un altro un credito di 10 lire, presso un terzo di 20. In tal modo raccolgono quel tanto di mercanzia che loro è sufficiente per comporsi una piccola bottega, colla quale poi vanno a vendere. Come potranno questi poveri merciaiuoli ambulanti condurre questi negozianti, la più parte ricchi, davanti alle autorità per far attestare che loro accordano credito, uno per 5 lire, un altro per 10 e un altro per 20, e via dicendo? È un voler mettere questa gente in imbarazzo molto grave, senza veruna necessità, mentre invece, senza che loro si chieda questa garanzia, questi uomini, che hanno riputazione di essere onesti, possono mettere assieme pel valore di 100 o 200 lire di mercanzia, viaggiare, rivendere e mantenere così essi stessi e le proprie famiglie.

Nella nostra capitale abbiamo negozianti che hanno cominciato la loro fortuna coll'essere negozianti ambulanti, e che ora hanno un patrimonio di 200 e 400 mila lire, e che sono insomma fra i più ricchi e più onorati negozianti.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Il deputato Valerio non ha posto mente, nel rispondere, che si tratta di negozianti ambulanti, che non possono portare con loro tanta mercanzia da dover ricorrere a tanti negozianti...

**VALERIO**. Anzi, perchè vendono un po' di tutto, debbono ricorrere a molti.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Ebbene potranno prendere le merci che rivendono da due o tre negozianti, e basterà che uno venga ad attestare che loro fornisce i mezzi pel negozio, e che questi abbia fondi sufficienti per farlo, perchè sia tolto ogni dubbio a loro riguardo.

L'onorevole deputato Valerio ha detto che vi sono in questi degli uomini onorati, e che molti negozianti che hanno cominciato dal fare un tal commercio ora sono fra i più ricchi della nostra capitale.

Questo è verissimo, ma egli non potrà negarmi che il numero di quelli da lui citati è ristretto, mentre la maggior parte di coloro che si danno a tali speculazioni è mossa dall'intenzione di far latrocini o di tener mano a coloro che li commettono. Questo è ben noto.

**VALERIO**. Mi permetterò di osservare che la maggior parte di questi merciaiuoli debbono appunto ricorrere a molti negozianti per le diverse merci di cui hanno bisogno onde comporsi un assortimento di vari generi necessari a fornire la loro piccola bottega.

Io che ho passato gran parte della mia vita nelle campagne e nelle filande, mi trovai in contatto con molti di questi merciaiuoli ambulanti, ed ho veduto che vi è una categoria dei medesimi veramente composta di onesta gente, la quale non compra solamente a credito, ma vende anche a credito.

Costoro vengono poi nella stagione ventura a pigliare il prezzo di quella stoffa, di quella veste di cotone o di panno che hanno lasciata a credito nella stagione antecedente; dimodochè si persuada il signor ministro che non si può esercitare questo commercio senza avere un credito presso vari negozianti, e che male si potrebbe stabilire uno stato di cose in cui fossero costretti a condurre davanti all'autorità tutti questi negozianti che loro fanno credito.

Il signor ministro dice: basterà che uno risponda per lui, ma anche questa condizione sarà difficile ad adempirsi, perchè altro è accreditare ad un merciaiuolo per 15 o 20 lire di mercanzia, altro è presentarsi all'autorità politica per rispondere di quest'individuo e dire: io vi guarentisco interamente di costui.

Vi sono delle persone che oggi sono oneste, domani non lo sono più; vi sono delle persone che possono agevolmente rinvenire chi loro faccia credito di venti lire di mercanzia e non chi risponda per tutta la loro condotta.

Ma coll'articolo proposto dal deputato Ara molta di questa gente sarebbe in una condizione di non poter vivere onestamente, e si verrebbe a questi risultati che, volendo combattere i ladri, si costringerebbe tanta povera gente a non poter vivere altrimenti che facendo i ladri.

**PRESIDENTE**. Il deputato Ara ha la parola.

**ARA**. Dagli onorevoli deputati Mellana e Valerio si è parlato di vero commercio, di commercio il quale, avendo piccoli fondi, possa prosperare.

La mia idea nel fare la mia proposta non si fu di incagliare nè di impedire questo vero commercio; il mio scopo è di attaccare il commercio simulato, e dico il motivo che mi determinò a fare questa proposta; egli si è una cattivissima sensazione sofferta da me in Torino dove, in seguito alla legge stata proclamata sulla mendicizia, ho veduto sotto i portici di Po un mendico di 80 anni a danzare, onde un piccolo ragazzo che l'accompagnava potesse dimandare il soldo ai passeggeri senza cadere in contravvenzione al disposto della legge che proibisce la mendicizia.

Io credo pertanto che facendosi una legge di pubblica sicurezza si debba ordinare il rifiuto di autorizzazione in modo assoluto, in modo rigoroso, quando si tratta di commercio simulato.

Io so che vi sono, massime in questa capitale, commerci il cui fondo si potrebbe acquistare con poche lire, e così commerci insufficienti a sopperire al giornaliero sostentamento di chi l'esercisce; la legge deve provvedere a questi casi, e deve provvedere appunto onde andare all'incontro a che si esercisca questo commercio al minuto, quando non si hanno fondi, perchè questa è una scuola di vizi, è un commercio simulato, ed è appunto contro il commercio simulato che è diretto il mio emendamento, e per conseguenza non posso nemmeno accostarmi alla proposta dell'onorevole deputato Arnulfo, che vorrebbe che il rifiuto del visto fosse facoltativo; io lo vorrei obbligatorio, perchè appunto, conoscendosi quale sia il commercio falso e quale il vero, si sarà

in posizione di provvedere al secondo e di favorirne lo sviluppo, con impedire il primo in modo assoluto e rigoroso.

**MICHELINI G. B.** Secondo me, l'emendamento proposto dal deputato Ara dice troppo e nello stesso tempo dice troppo poco.

Diffatti vi possono essere molti altri casi, oltre quello di mancanza di fondi, in cui l'autorità creda di dover interdire il commercio ambulante; per altra parte la sola mancanza di fondi non deve in certi casi indurre la proibizione di esercitare tale commercio.

Io credeva che l'onorevole Ara lasciasse le parole *potranno essere rifiutate*; ma egli vuole che l'iscrizione ed il visto siano sempre rifiutati, quando mancano fondi; anche quando si tratti di persone onestissime. Ma in questo caso quale motivo vi sarebbe d'impedire il commercio ambulante?

Sappiamo che alcune volte nel commercio si comincia, come ben diceva l'onorevole Valerio, dal pochissimo, anzi quasi dal nulla. Io stesso nella piccola cerchia delle mie conoscenze conosco degli uomini che hanno fatta una discreta fortuna, cominciando col prendere la roba a credito.

Credo per conseguenza che quest'aggiunta non si debba ammettere perchè lesiva della libertà individuale, e perchè non raggiungerebbe lo scopo di impedire i mali che possono provenire dal commercio ambulante.

**PRESIDENTE.** Metto prima di tutto ai voti il sotto-emendamento del deputato Arnulfo, il quale consiste nel mutare la parola *dovranno* in quella di *potranno* nell'emendamento del deputato Ara.

Conserva le parole « per altri giusti motivi? »

**ARNULFO.** Sì.

**DEMARCHI.** Domando la parola.

Anche io non vorrei che si togliessero le parole « per altri giusti motivi, » e perciò bramerei che si combinasero le due proposizioni insieme. Si potrebbe dunque concepire l'alinea in questi termini:

« Possono anche essere rifiutati per altri giusti motivi, e specialmente quando il richiedente non dimostri di avere mezzi sufficienti per sostenere il suo commercio. »

In questo modo la redazione acquista una miglior forma nel caso che si vogliano le due cose.

**ARNULFO.** Io mi accosto alla redazione proposta dal deputato Demarchi.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il sotto-emendamento Arnulfo.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'emendamento Ara.

(Non è approvato.)

Metto ai voti la soppressione dell'alinea, proposta dal deputato Zirio sul fine della seduta di ieri...

**ZIRIO.** La mia proposta è doppia...

**PRESIDENTE.** Appunto per questo comincio dal mettere ai voti la soppressione dell'articolo 23, dopo il primo alinea. Chi l'approva sorga.

(Non è approvata.)

Il deputato Zirio propone poscia che, dopo le parole « possono anche essere rifiutati per altri giusti motivi, » si aggiungano queste altre: « che saranno espressi nello stesso rifiuto. »

Metto ai voti questa proposta.

(Non è approvata.)

**LACHENAL.** Je demande la parole sur cet article.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**LACHENAL.** Messieurs, n'ayant pas eu l'honneur d'assister aux délibérations de la Chambre lorsque les principes

généraux relatifs à cette loi y ont été traités et lorsqu'elle a délibéré surtout sur les dispositions des articles 23 et 24 du chapitre troisième, je la prie de m'accorder quelques instants pour que je puisse exprimer mon opinion sur une haute question de principes. Je veux parler des attributions du pouvoir municipal.

En effet, en jetant un coup d'œil sur le chapitre 3 de cette loi, je me suis aperçu que les attributions du pouvoir municipal avaient été traitées, permettez-moi de vous le dire, messieurs, avec beaucoup de rigueur. Ainsi je trouve à l'article 23 que les personnes qui voudront exercer certaines professions, devront recourir à la commune pour se faire inscrire et obtenir un certificat d'inscription; mais ce certificat, avant d'être valable et d'être remis au requérant, devra être, par l'entremise de l'autorité communale, soumis au visa de l'autorité politique provinciale. En sorte que l'individu exerçant la profession aura besoin d'attendre 8 ou 10 jours, avant d'avoir reçu un permis régulier. Tellement que l'autorisation qu'il désire lui viendra de l'autorité supérieure de police centrale et non de son syndic dont l'intervention n'est nécessaire que pour constater sa demande.

La Chambre s'étant prononcée déjà sur les dispositions contenues dans l'article 23 ainsi que dans l'article 24, je m'incline nécessairement devant cette décision. Je prendrai cependant la liberté de la prier de vouloir bien donner son adhésion à une disposition additionnelle que je propose d'insérer à la fin de l'article 23 qui modifierait quelque peu les rigueurs des articles précédents et qui rendrait aussi quelque justice aux droits qui sont inhérents au pouvoir municipal.

Je n'entrerai pas pour le moment, messieurs, dans la discussion des droits qui sont attachés à ce pouvoir; il est, je le crois, dans l'esprit du Ministère et de la Chambre de lui rendre enfin justice, et une loi que la Chambre sera appelée à discuter incessamment, doit, je l'espère, rétablir le pouvoir municipal sur son véritable terrain, terrain qui par un malheureux sentiment de méfiance a été complètement méconnu par le pouvoir absolu dans les dernières années de son existence; ce qui, je n'en doute pas, a semé dans les populations des sentiments peu favorables et peu justes même envers le pouvoir en général.

Mais cet oubli a produit bien d'autres inconvénients; il a détaché les citoyens des intérêts de la commune, et c'est là précisément où je veux les rappeler. Par conséquent, messieurs, ne pouvant en aucune manière prier la Chambre de revenir sur cette question, je lui demande de vouloir bien accepter l'addition d'une légère disposition à la suite de l'article 23.

Or, comme j'ai eu l'honneur de le dire, l'article 23 prescrit que: « quiconque voudra, etc. » (voir les articles 23 et 24) devra se faire inscrire à la commune, puis cette inscription devra ensuite être revêtue du visa de l'autorité politique de la province.

Je ne vous dissimulerai pas, messieurs, que je crois que de graves inconvénients seront la conséquence de cette disposition sous le rapport pratique, sans même parler de l'atteinte portée aux principes.

**PRESIDENTE.** Mi pare che ritorni sull'articolo già votato.

**LACHENAL.** Permettez, monsieur le président, je vais lire l'amendement que j'ai l'honneur de proposer. La Chambre jugera bientôt que je respecte ses décisions, et que je ne veux pas rentrer dans la discussion.

Voici donc cet amendement ou plutôt le paragraphe additionnel que je propose d'ajouter à la fin de l'article 23:

« Il sindaco potrà però accordare iscrizioni provvisorie non soggette al visto, purché non oltrepassino il termine di giorni otto. »

Je demande bien peu, l'on voit, en faveur de ce pouvoir qui est la base de l'ordre social, car, je répéterai avec le vénérable président Henrion de Pansey : « au dessous des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire il en est un quatrième qui, tout à la fois public et privé, réunit l'autorité du magistrat à celle de père de famille : c'est le pouvoir municipal. Quoique au dessous des trois autres, ce pouvoir est cependant le plus ancien de tous. C'est en effet le premier dont le besoin se soit fait sentir; il n'y a pas de bourgade qui, à l'instant même de sa formation, n'ait reconnu la nécessité d'une administration intérieure et d'une police locale; » et, je ne crains pas de le dire, en concentrant tout le pouvoir de la police administrative aux mains du pouvoir central, c'est-à-dire en la donnant tout entière au représentant de l'autorité centrale, on annule par là même l'autorité du syndic, et quand on annule l'autorité du syndic, on porte atteinte aux droits des citoyens, on diminue leur intervention toujours utile dans les affaires publiques. Et ne croyez pas, messieurs, que ce soit là un petit inconvénient. Les citoyens s'attachent à l'administration de leur localité en proportion des attributions qu'ils exercent eux-mêmes et que possède le syndic qui représente l'ensemble des citoyens; dès lors, si vous enlevez à celui-ci les attributions qu'il doit avoir dans l'intérêt de ses administrés, vous enlevez par là même à ces derniers la considération, le respect, l'attachement que les citoyens doivent avoir pour l'autorité dont ils dépendent le plus directement.

Mais, ne voulant pas m'étendre sur cette question, qui viendra à l'occasion de la discussion de la loi communale, je prie seulement monsieur le ministre de l'intérieur, de consentir à cette légère addition à l'article 23.

Certes la centralisation est bonne, le pouvoir central doit tout connaître, tout surveiller; mais ce doit être comme l'œil placé au centre d'un vaste horizon qui rassemble tous les rayons visuels pour tout voir et tout embrasser dans son ensemble, mais non pas pour tout faire; car alors il s'énerve et la chose publique se désorganise.

Donc j'espère que nous reviendrons un jour à donner à l'autorité municipale tous les pouvoirs qui sont inhérents à sa nature; nous reconnaitrons ces droits imprescriptibles, comme l'ont fait toutes les nations civilisées, comme l'a fait surtout la France en 1789 qui a posé les bases de ce pouvoir par la loi du 14 décembre 1789 en déclarant, entre autres, article 50, que les fonctions propres au pouvoir municipal sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics et en développant par la loi 16 août 1790 les principes de celle de 1789, en établissant d'une manière plus précise les objets qui sont dans les attributions des représentants du pouvoir communal et en confiant au maire le soin: 1° de réprimer et de punir les délits contre la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblées publiques, les bruits et attroupements nocturnes, etc.;

2° De maintenir l'ordre, etc.

Nous imiterons les législateurs qui, par les lois du 19 juillet 1791, 28 pluviôse an 8, 31 mars 1831 et surtout celle du 18 juillet 1837, ont confirmé cette conquête du pouvoir municipal ou plutôt ce retour à un droit qui remonte jusqu'aux temps les plus reculés.

Nous considérerons que la Belgique a suivi cet exemple, et que là, comme en France, le bourgmestre et le collège des échevins sont chargés de la police locale et que, en cas d'émeute ou d'attroupements hostiles, par exemple, le bourgmestre seul ou avec le concours du Conseil peut faire des règlements et des ordonnances de police afin de pourvoir à l'ordre.

Que le bourgmestre peut même, en vertu de l'article 105 de la loi 30 juin 1842, requérir directement l'intervention de la garde civique et de l'autorité militaire, en cas d'émeute ou d'attroupements hostiles, et ces corps sont tenus de se conformer à sa requisition.

Nous n'oublierons pas qu'il est de même en Suisse où le pouvoir municipal jouit à un très-haut degré de ses attributions, et cela au plus grand avantage de l'ordre, de la sûreté, de la tranquillité et du bien-être public, etc.

N'oublions pas, messieurs, que voilà comment on rend hommage au pouvoir municipal, que voilà comment on crée des hommes vraiment dévoués aux intérêts de la commune dont il font partie, que voilà comment on arrive à créer l'esprit public et comment on parvient à faire de véritables citoyens.

Or, messieurs, je suis bien loin de réclamer pour ce moment des droits semblables pour nos communes. La Chambre a voté, ses décisions sont sacrées pour moi; je me borne à faire mes réserves pour l'occasion où sera discutée la loi communale. Aujourd'hui je me limite à demander à la Chambre de vouloir accorder aux syndics le droit vraiment bien minime de pouvoir donner des permis provisoires aux personnes qui voudront exercer certaines professions énoncées à l'article 23 et je limite la durée de ces permis à huit jours, le point où est arrivée la discussion ne me permettant pas d'en demander davantage. Mais, je le répète, si l'article 23 est appliqué tel qu'il est conçu dans le projet de loi, il arrivera que, dans une localité même importante, le syndic d'une commune de 8, de 10 mille habitants, le chef de tous ses concitoyens, celui à qui sont confiés tous les intérêts de la commune, le président du Conseil municipal, en un mot ne pourra pas accorder à un pauvre enfant qui recourra à lui, à l'occasion d'un jour de fête, de marché ou de foire, l'autorisation de vendre quelques allumettes, de décrotter les souliers des voyageurs qui arrivent par l'omnibus ou par la diligence, etc.; il faudra que ce pauvre enfant se fasse inscrire à la commune, il faudra que la commune fasse viser cette inscription au bureau de l'autorité politique provinciale qui peut se trouver à 30 ou 40 kilomètres de distance; il faudra enfin que ce pauvre enfant attende pendant 8 à 10 jours l'autorisation dont il a besoin; et qu'en attendant il perde l'occasion de gagner quelque centimes nécessaires à son existence. Vraiment c'est là pousser trop loin l'amour de la centralisation!

Je prie donc la Chambre d'accueillir favorablement mon amendement:

« A malgrado delle disposizioni precedenti, il sindaco potrà però accordare le iscrizioni provvisorie non soggette al visto, purché non oltrepassino il termine di giorni otto. »

**PRESIDENTE.** Domando se questa proposta è appoggiata. (È appoggiata.)

**RATTAZZI,** ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io non entrerò nella questione che ha voluto suscitare il deputato Lachenal sulla opportunità che i certificati di iscrizione rilasciati dal sindaco siano sottoposti al visto dell'autorità politica provinciale, perchè crederei di offendere la Camera, la quale, avendo sanzionata la necessità

di questo visto, ha dato già a conoscere bastevolmente come, secondo il suo avviso, esso sia conveniente. Osserverò tuttavia di passaggio al deputato Lachenal, che egli grandemente s'inganna quando muove accusa al Ministero che abbia quasi voluto escludere ogni sorta d'ingerenza dell'autorità locale in questa materia. Il fondamento anzi delle facoltà di esercitare le speculazioni in discorso è collocato nel potere municipale, poichè non altrimenti può essere rilasciato dall'autorità politica il necessario permesso, salvo che vi sia prima il certificato spedito dal sindaco; sta dunque che la principale ingerenza è affidata all'autorità locale e non alla politica.

Del resto io sono, quanto lo può essere il deputato Lachenal, amante dell'autonomia dei comuni; io riconosco che conviene lasciare ad essi la maggiore latitudine, la maggiore indipendenza; ma, quando si tratta di cose che non riguardano soltanto l'interesse del municipio, ma l'ordine e la sicurezza pubblica, io credo che non si debba lasciarne l'ingerenza esclusiva ai municipi.

Qui trattasi ora di una disposizione che non riflette solo l'interesse locale, ma che riguarda la sicurezza pubblica, poichè si vuole appunto rendere meno facile l'esercizio di certe professioni, essendosi omai riconosciuto che dalla soverchia facilità di esercitarle nascono inconvenienti per la sicurezza pubblica.

Vengo ora all'emendamento proposto dall'onorevole deputato Lachenal, al quale io credo di dovermi opporre. Io comprenderei la convenienza di permettere ai sindaci di rilasciare provvisori questi certificati quando si trattasse di una permissione che fosse di sua natura urgente, e che il ritardo della concessione potesse in certo modo arrecare qualche danno; ma io domando: qual danno potrebbe mai nascere dal breve ritardo di tre o quattro giorni?

Certamente chi vuol darsi alla speculazione di vendere zolfanelli o altri oggetti contemplati in quest'articolo, non rende siffatta determinazione nel giorno d'oggi pel domani, ma ci pensa qualche giorno prima; e quindi un breve intervallo non osterebbe al suo disegno, senzachè per ciò occorra la necessità di una facoltà provvisoria. E poi da osservarsi che, ove si concedesse tale facoltà, ne verrebbe per conseguenza che si renderebbe affatto illusorio il visto dell'autorità politica, perchè ad ogni tratto si potrebbero rilasciare permissioni provvisorie, e l'autorità non avrebbe il mezzo di sorvegliare se realmente chi esercita queste professioni ritenga un'autorizzazione dall'autorità stessa, ovvero dall'autorità locale. Credo dunque che non sia il caso di ammettere l'emendamento dell'onorevole deputato Lachenal, credo anzi sia già stato implicitamente respinto.

**DEPRETIS.** Farò una osservazione in appoggio dell'emendamento presentato dall'onorevole deputato Lachenal.

Io credo che, anche considerata la questione dal punto di vista dal quale la volle considerare il Ministero, si possa senza pericolo e senza il minimo inconveniente accettare la proposta dell'onorevole Lachenal, massime dopo le spiegazioni date dall'onorevole proponente, il quale non vuole che queste provvisorie permissioni abbiano forza fuori del territorio comunale, e possano durare più di otto giorni. Mediante queste precauzioni io non vedo come possa esservi luogo a dubbio. Potrebbe il signor ministro esitare ad accettarla se con quest'autorizzazione provvisoria si potesse fare frode alla legge; ma questo non accadrà, perchè, scaduti gli otto giorni, se il sindaco rinnovasse di otto in otto giorni quest'autorizzazione provvisoria, evidentemente sarebbe egli stesso che per tal modo farebbe frode alla legge.

Se poi, passati li otto giorni, è necessario il visto dell'autorità provinciale, la cosa rientra nella prescrizione della legge.

D'altra parte mi pare che questa stessa autorizzazione provvisoria sarebbe in armonia coll'articolo 26 della Commissione, col quale, in occasione di fiere e mercati che hanno luogo nei comuni posti a quindici chilometri dal confine si concede appunto all'autorità municipale la facoltà di dar licenza di esercitare queste professioni agli stranieri. Perchè si è messa questa disposizione nella legge? Perchè in queste occorrenze non si può ricorrere all'autorità provinciale senza danneggiare questi piccoli commercii che vengono a stabilirsi nei territori che stanno presso ai confini dello Stato.

Per eguale motivo mi pare che si può concedere all'autorità municipale la stessa facoltà, la quale potrà esercitarsi, come ho detto, in occasione di fiere o di feste, nelle quali si attivano improvvisamente questi piccoli commercii, e non possono certo avere per motivo di deludere la legge.

**MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Se l'emendamento fosse diretto a restringere ad una sola volta il permesso, io comprenderei che non potrebbe intervenire la frode; ma, siccome l'emendamento porta che l'autorità locale possa dare per otto giorni l'autorizzazione senz'altra spiegazione, ben si vede che la stessa autorità potrebbe rinnovarla di seguito, e che a questo modo il commercio di che si tratta potrebbe esercitarsi senza il visto dell'autorità politica, e quindi la legge andrebbe delusa. Ma io lascio tutto in disparte e dico: v'ha forse la necessità di concedere questa facoltà provvisoria? Io non lo credo certamente, perchè nessuno vorrà darsi a tale commercio senza pensarci alcun giorno prima, e senza che gli rimanga il tempo sufficiente per sottoporre il suo certificato a chi spetta.

Il deputato Depretis faceva osservare che in alcune circostanze, come in occasione di fiere o di feste, si può abbisognare di tale concessione senza avervi pensato prima; ma io gli risponderò che le fiere, le feste e i mercati non arrivano inopinatamente, ma sono determinati i giorni in cui debbono tenersi, e che conseguentemente coloro che in tale occasione vogliono andare ad esercitare quel dato mestiere, possono, non solo otto, ma dieci e più giorni prima recarsi a chiedere la facoltà che loro occorre. La Camera adunque ben vede che la cosa per sé stessa, ben lungi dal consigliare la necessità dell'eccezione, dimostra che la medesima non avrebbe utile scopo, ed io non veggo come si debba ammetterla.

**LACHENAL.** Je suis obligé de demander la parole, quelque grande que soit la lassitude de la Chambre, pour répondre à monsieur le ministre de l'intérieur sur ce qu'il vient de dire. Pour ce qui est des articles 23 et 24, j'ai été le premier à observer la plus grande réserve, et je n'entends nullement me poser comme juge des décisions de la Chambre. Elle a voté ces deux articles, et je reconnais qu'elle a bien fait. Par conséquent, sous ce rapport, je suis, je l'espère, exempt de tout blâme.

Monsieur le ministre de l'intérieur a dit que la Chambre et le Ministère ont reconnu les droits de la commune, puisque la première ingérence dans ces sortes d'affaires dérive de la commune qui doit elle-même inscrire sur un registre ces demandes.

Messieurs, il faudrait bien peu connaître le cœur humain pour ne pas comprendre que celui qui reçoit une permission s'en tient redevable à celui qui la lui donne. La commune ne fait que l'office d'écrivain; elle n'a rien à faire quant à la

substance de la question. Elle donnera des renseignements sur la personne qui fait la demande, et en cela elle se prêtera toujours très-volontiers; mais évidemment ce n'est pas elle qui, en agissant ainsi, administrera l'ordre et la police locale dans cette circonstance: c'est donc la réduire à une infériorité qui est, il faut le reconnaître, une violation de ses droits.

Je comprends l'objection bien plus sérieuse à laquelle monsieur le ministre de l'intérieur a fait allusion quand il a dit que la permission accordée par un syndic sera une violation commise sur les attributions de l'autorité d'une autre localité.

Mais, messieurs, lorsque j'invoque la permission du syndic de la commune, il est clair que je n'entends nullement l'étendre au delà de la commune; il est clair que le pouvoir municipal est limité aux confins de la commune elle-même.

Sous ce rapport, je ne l'ai pas dit dans mon amendement, mais la chose est parfaitement entendue, car le syndic est sans autorité en dehors des limites de la commune.

Monsieur le ministre me demande: quel inconvénient il peut y avoir dans cette disposition de la loi? Mais d'abord il y a l'inconvénient de la violation du droit sacré du pouvoir municipal que la Chambre, j'en suis persuadé, n'a en aucune manière voulu aliéner. Elle a entendu régler la police, et nullement porter atteinte au pouvoir municipal que monsieur le ministre reconnaît comme nous, et la loi communale qui vous a été présentée en fera foi, j'espère!

Je crois donc qu'il y a de graves inconvénients, et ces inconvénients sont d'abord celui d'enlever à une autorité les droits sur différentes choses qui sont dans ses attributions; ensuite de ne pas venir en aide à des besoins du moment, et à des besoins urgents, comme il en est le cas lorsqu'un individu vient demander la permission d'exercer dans une circonstance donnée une profession; permission qui est tout à fait exceptionnelle, puisqu'elle ne doit durer que huit jours. Et, je le répète, je crois positivement que, si la faculté d'accorder ces permissions est enlevée au syndic, il en résultera de graves inconvénients.

Voilà la seule déclaration que j'ai cru devoir faire.

Du reste, je n'insiste pas davantage pour le moment. Je me réserve à l'époque où aura lieu la discussion du projet de loi concernant l'administration communale et provinciale pour soumettre à la Chambre de nouvelles observations.

**RATTAZZI**, *ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno*. Allora bisognerebbe restringere la facoltà ad una volta sola. Però, se si vuole concedere la facoltà di vendere, in occasione di fiere e mercati, non può essere nemmeno il caso di un'autorizzazione provvisoria, si potrebbe invece autorizzare il sindaco di dare per otto giorni a chiunque la facoltà di recare in giro quei dati oggetti per venderli, giacchè, il voler aprire un'iscrizione nei registri per otto giorni soltanto, mi pare non sia troppo conveniente.

**LACHENAL**. D'après les paroles de monsieur le ministre, il semblerait se rallier à l'amendement que j'ai eu l'honneur de proposer, pourvu qu'il fût bien entendu que l'autorisation donnée pour huit jours par le syndic, ne pourrait être renouvelée dans le courant de l'année; je me réunis volontiers à ce sous-amendement de monsieur le ministre. De la sorte, il résultera que le Parlement fait ses réserves pour l'occasion future de la discussion de la loi communale et des attributions du pouvoir municipal en ce qui concerne la question de la police urbaine.

**PRESIDENTE**. Si potrebbe dire così:

« Il sindaco però potrà accordare concessioni non soggette

al visto, purchè non oltrepassino il termine di giorni otto. »

**DE VIRY**. Je désirerais savoir si le *visa* dont parle cet article est sujet à quelque émolument; car ce serait assez singulier qu'on vint obliger des marchands forains à payer une taxe pour un *visa* que l'autorité municipale devra mettre sur sa propre demande.

**RATTAZZI**, *ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno*. Il deputato De Viry deve sapere meglio di me che i diritti non si percepiscono, se non vi è una legge che li autorizzi; ora in questa legge non vedo proposta alcuna disposizione che sancisca la percezione di un diritto, dunque è chiaro che non si può riscuotere.

**LACHENAL**. Il ne s'agit pas ici de porter atteinte à un droit inhérent à la commune en matière de finances. Il est bon d'observer que, lorsqu'un étranger vient dans une commune pour y exercer momentanément une profession, il paie un certain droit qui est le correspectif de ceux que paient les habitants eux-mêmes, par exemple, du droit des patentes et autres droits généraux que paient les citoyens résidents. Il ne faudrait donc pas que pour un mot jeté dans la loi, sans corrélation avec l'ensemble de la législation, l'on vint porter atteinte aux droits de la commune. Je prie donc la Chambre de bien réfléchir que lorsqu'un marchand forain arrive dans une commune, il paie une rétribution de place qui est le correspectif des droits que le domicilié paie lui-même.

**DEFORESTA**, *relatore*. Io credo che non sia nemmeno il caso di dichiarare che le disposizioni di questa legge non hanno niente che fare coi diritti di piazza che si pagano in ciascuna località speciale.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento del deputato Lachenal.

(È approvato.)

« Art. 26. Gli stranieri dovranno ottenere una licenza per iscritto dall'intendente della provincia.

« Tuttavia, entro 15 chilometri dai confini dello Stato in occasione di fiere e mercati, basterà, per gli stranieri, la licenza del sindaco. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 27. Le iscrizioni e le licenze sono valide pel corso di un anno dalla loro data.

« Esse potranno per altro, in caso d'abuso per parte dell'esercente, essere rinvocate dall'autorità che le ha rilasciate o munite del suo visto. »

(È approvato.)

« Art. 28. L'esercente sarà tenuto di presentare l'iscrizione o licenza a semplice richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza o dei carabinieri.

« Se rifiuterà di darne visione, se alleggerà di non averla presso di sé o di averla smarrita, o ne esibirà una che non gli appartenga, ovvero confesserà di esserne sprovvisto, sarà presentato all'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale, ove le consti dell'ottenuta iscrizione o licenza, restituirà la libertà all'imputato, ed in caso contrario lo rimetterà al giudice di mandamento.

« Questi sentirà l'arrestato nelle sue risposte e, non adducendosi da esso legittima scusa, potrà condannarlo senz'altra formalità d'atti ad un'amenda estensibile a lire quindici per la prima volta, od anche agli arresti.

« Nel caso però che l'arrestato abbia presentata un'iscrizione o licenza che non gli appartenga, la pena sarà del carcere non minore di giorni quindici né maggiore di un mese. »

**VALERIO**. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**VALERIO.** Io intendo di chiedere uno schiarimento riguardo all'articolo 27 che abbiamo di già votato.

Quest'articolo è così concepito:

« Le iscrizioni e le licenze sono valide pel corso di un anno dalla loro data.

« Esse potranno per altro, in caso di abuso per parte dell'esercente, essere rivate dall'autorità che le ha rilasciate e munite del suo visto. »

Io domando: in qual modo sarà riconosciuto quest'abuso?

Dipenderà forse dal semplice capriccio del sindaco o di un commissario di polizia il privare l'esercente del diritto di attendere al suo commercio? Sarà la decisione inappellabile? Ciò sarebbe ingiusto.

Io prego la Commissione od il signor ministro di volermi fornire una spiegazione a tale riguardo.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** L'onorevole preopinante sa che in materia di pubblica sicurezza non si possono addurre quelle prove che si danno quando trattasi di reati comuni.

Del resto, faccio osservare che l'articolo 25 contiene già una disposizione a favore di colui che domanda la concessione dicendo che il richiedente potrà ricorrere all'autorità superiore.

Così pure potrà ricorrere all'autorità superiore colui in odio del quale siasi rivotata la facoltà già concessa, e, se il sindaco o l'autorità politica del luogo avranno commesso un abuso, si farà ragione ai richiami del richiedente.

**VALERIO.** Io accetto la spiegazione del signor ministro, ma credo essere mestieri che se ne faccia cenno nella legge mercè un'aggiunta all'articolo 27.

**PRESIDENTE.** La proponga.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Io credo veramente che non è necessario perchè, nel modo stesso che, per quanto riguarda la concessione, c'è il richiamo all'autorità superiore; così, quando si tratti della revoca, si potrà sempre avere aperta la via del richiamo alla stessa autorità. Nondimeno si potrebbe dire: « avrà pure luogo in questo caso il ricorso a termini dell'ultimo alinea dell'articolo 25. »

**VALERIO.** Io accetto quella redazione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'aggiunta come venne testè formulata dal signor ministro.

(È approvata.)

« Art. 28. L'esercente sarà tenuto di presentare l'iscrizione o licenza a semplice richiesta degli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza o dei carabinieri. »

Metto ai voti questo primo alinea.

(È approvato.)

« Se rifiuterà di darne visione, se allegherà di non averla presso di sé o di averla smarrita, o ne esibirà una che non gli appartenga, ovvero confesserà di esserne sprovvisto, sarà presentato all'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale, ove le consti dell'ottenuta iscrizione o licenza, restituirà la libertà all'imputato, ed in caso contrario lo rimetterà al giudice di mandamento.

« Questi sentirà l'arrestato nelle sue risposte e, non adducendosi da esso legittima scusa, potrà condannarlo senz'alcuna formalità d'atti ad un'ammenda estensibile a lire 15 per la prima volta od anche agli arresti. »

Metto ai voti questo secondo alinea.

(È approvato.)

« Nel caso però che l'arrestato abbia presentata un'iscrizione o licenza che non gli appartenga, la pena sarà del

carcere non minore di giorni 15 nè maggiore di un mese. »

La parola spetta al deputato Arrigo su quest'ultimo alinea.

**ARRIGO.** Farò una breve osservazione, riguardo a questa aggiunta proposta dalla Commissione, ed è questa: chiederò se non sembri forse che la pena del carcere, non minore di giorni 15 e non maggiore di un mese, sia un po' troppo esagerata, e se non sarebbe opportuno il ridurla agli arresti. Io comprendo che un merciaiuolo, il quale faccia uso di iscrizione o di una licenza che non gli appartenga, abbia con sé un maggior carattere di dolo e di gravità, e che conseguentemente bisogna eziandio punirlo con una pena maggiore; ma in tal caso io dico: siccome non si applicherebbe più una sola pena di polizia, ma si farebbe passaggio, giusta le regole generali, alla pena correzionale, e siccome la Camera, non ha guari, ha dato la sua sanzione ad una legge colla quale si estendeva la facoltà ai giudici di mandamento al *maximum* del doppio dell'arresto, io credo che, se vuoi si mantenere questa pena non minore di giorni 15 e non maggiore di un mese, in tal caso dovrebbe questa pena essere pronunciata dal tribunale di prima cognizione come più competente, secondo le regole ordinarie della materia.

**PRESIDENTE.** Il deputato Naytana ha la parola.

**NAYTANA.** In questo terzo capo di legge, sulla di cui discussione versiamo, dopo essersi negli articoli 24, 25, 26 e 27 date alcune prescrizioni in riguardo a quelli che esercitano negozio ambulante, obbligandoli a fare iscrizione dei loro nomi nel registro dell'autorità e ad ottenere la licenza dell'autorità politica provinciale o municipale, si viene ora coll'articolo 28 a determinare il procedimento e le pene contro quelli che procedono all'esercizio di un tal negozio non provveduti di licenza, o che ricusino d'esibirla, o che usino d'una licenza loro non appartenente. Quantunque nulla abbia ad osservare sulle disposizioni penali dei diversi alinea di quest'articolo, stimo nullameno necessaria una qualche aggiunta o variazione per maggior chiarezza delle stesse disposizioni, per mettere in armonia tra loro tutti gli alinea dello stesso articolo e per ridurre ad uniformità e consonanza tutte le prescrizioni di questa legge. Ho detto a maggior chiarezza, imperocchè, essendo quest'ultimo alinea una continuazione e compimento di quanto si tratta e si dispone nell'articolo precedente, agevolmente si comprende che la pena comminata in quest'ultimo alinea debba infliggersi dalla stessa autorità giudiziaria determinata nell'alinea che precede, cioè dal giudice di mandamento. Ma non perciò si preclude l'adito ad ogni dubbio, al che sommamente deve attendersi nel formulare le leggi.

Essendo la competenza dei giudici di mandamento in materia penale, per il Codice di procedura criminale che forma il nostro diritto comune in proposito, circoscritta alla cognizione e decisione dei soli reati punibili con pene di polizia, ogni maggiore attribuzione, ogni estensione a conoscere e decidere sui reati importanti pene più gravi, deve rigettarsi sempre quando non sia espressamente attribuita colla nuova legge che intende variare od ampliare le già fissate competenze. Imperciocchè nel silenzio, nell'oscurità, nel dubbio della portata delle nuove disposizioni, deve ritenersi in vigore il prescritto della legge anteriore; e ciò molto più in materia di competenza, a cui si presume che il legislatore non abbia inteso derogare con espressioni indirette, generiche o suscettive di doppio senso, sibbene con espressioni precise, chiare e tanto specifiche che valgano a dimostrare di essersi, non solo voluto recedere dalla precedente regola, ma puranche stabilito in qual modo si abbia ad operare la variazione che si vuole introdurre, e sino a quali termini.

Trovo nel penultimo alinea statuito che allorchando qualcuno degli esercenti commercio ambulante tenuto a munirsi di licenza, si rifiuti ad esibirla, alleggi non averla presso di sé, o di averla smarrita, ovvero d'esserne sprovveduto, e sia perciò presentato al giudice di mandamento, debbe questi udirlo nelle risposte; e qualora non sia addotta legittima scusa, possa condannarlo senz'altra formalità ad un'ammenda estensibile a lire 15, od anche agli arresti.

Con questa disposizione non si attribuisce al giudice di mandamento competenza maggiore di quelle assegnategli dal diritto comune, di poter cioè applicare le pene di polizia, che sono l'ammenda e gli arresti.

Passando al susseguente alinea rilevo designata la pena per il caso in cui l'imputato presenti un'iscrizione, o licenza che non gli appartenga. Questa pena è del carcere non minore di giorni 15, nè maggiore di un mese.

Ma chi applicherà questa pena? Lo stesso giudice di mandamento, avanti cui fu tradotto l'imputato, che lo interrogò, e poté apprezzare il valore delle scuse date nelle risposte, oppure il tribunale di prima cognizione, cui s'appartiene di irrogare le pene correzionali, benchè non abbia udito l'imputato, e benchè nell'articolo in discorso neppure si faccia menzione di rimessa d'atti, e d'imputato a tal tribunale, nè molto meno della procedura a tenersi?

Stando alle rigorose regole di competenza, bisogna assolutamente ammettere che al solo tribunale di prima cognizione spetti di pronunciare la pena di carcere comminata nell'ultimo alinea, da che non fu espressamente attribuita ad altra giurisdizione.

Ma se si riguarda all'intero concetto delle disposizioni contenute in questo capo terzo, ed alle prescrizioni degli articoli che fanno seguito all'articolo 28, bisogna persuadersi che al giudice di mandamento siasi inteso di attribuire anche la facoltà di pronunciare pena di carcere per la soppressione dei reati in discorso.

Ciò si deduce dacchè la proposta legge ha per precipuo scopo che i reati considerati in questo capo terzo siano quanto più sollecitamente verificati e puniti, il che non può altrimenti conseguirsi fuorchè adottando il progettato procedimento sommario, e lasciando la decisione ai giudici di mandamento; si deduce dalla prescrizione del consecutivo articolo 29 per il quale sono facoltati i giudici di mandamento a pronunciare la pena del carcere estensibile ad un mese contro i recidivi; e si deduce infine dall'essersi in altre parti di questa legge estesa la competenza dei giudici mandamentali alla prolazione di pene correzionali, come il carcere e la multa. Mi restringerò a leggere l'articolo 19 della Commissione e 18 del progetto del Ministero, l'articolo 29 e l'ultimo che conserva in vigore le leggi speciali della Sardegna sul pascolo abusivo.

In queste leggi per certi casi di pascolo abusivo, non solo è comminata la multa anche maggiore di lire 100, ma ancora la pena del carcere per un mese.

Pertanto coll'ultimo alinea dell'articolo 28 o si è inteso di autorizzare i giudici di mandamento ad irrogare la pena di carcere in esso comminata, ed in tal caso la formola espressa non è sufficiente a tal uopo, giacchè, come si è già detto, nella generale locuzione, anzi nel silenzio, non s'intende mai derogato alle regole della vigente competenza; o non si è inteso, nè voluto che gli stessi giudici pronuncino le pene comminate in quell'alinea, ed in allora è bisogno concludere che in questa parte si trova aperta contraddizione coll'intero concetto della legge che vuole la più pronta e sommaria pronuncia intorno a questi reati di sì poca entità, il che

invano si spererebbe dai tribunali di prima cognizione, sia per la distanza del capoluogo dei diversi paesi della provincia, sia per la molteplicità e maggior gravità d'altri affari posti a carico degli stessi tribunali, che maggiormente e precipuamente interessano la loro sollecitudine.

Finalmente se in molti altri casi in questa medesima legge avete esteso la competenza dei giudici di mandamento ad applicare pene correzionali di carcere e di polizia, la vorrete negare per quello espresso nell'ultimo alinea dell'articolo 28?

Per ridurre quindi il prescritto di quest'alinea in armonia col generale concetto della legge, e per togliere ogni dubbietà tra il medesimo alinea e quello che immediatamente lo precede, stimo necessario che alla fine si aggiungano le seguenti parole: « da irrogarsi dallo stesso giudice e nella forma, di cui nel precedente alinea » e che alla fine dell'articolo 29 si aggiungano queste altre: « dal medesimo giudice. »

Forse più convenientemente si potrebbe conseguire il desiderato schiarimento omettendo queste aggiunte, e togliendo dal principio dell'articolo 29 le parole « dal giudice del mandamento » qualora all'articolo 32 si voglia aggiungere il seguente alinea:

« Per gli altri reati espressi in questo terzo capo conoscerà e pronuncierà sommariamente il giudice di mandamento, od il tribunale di polizia. »

Con questa sola aggiunta si risparmierebbero le altre, e si toglierebbe ogni dubbio intorno agli articoli 28 e 29.

**ARBITRO.** Le osservazioni dell'onorevole Nattana si riducono sostanzialmente a quest'argomento, sul quale egli insiste particolarmente, che cioè il giudice di mandamento essendo quello alla cui presenza viene tradotto il reo, alla cui presenza segue, per così dire, un procedimento sommario, sia più in grado di apprezzare le circostanze del reato a quindi di applicare la pena conveniente.

Riguardo all'ultimo alinea proposto dalla Commissione, parmi che non militi la ragione addotta dall'onorevole Nattana. Infatti a constatare il reato, non occorrono nè indagini nè inchieste, ma basta la realtà del fatto stesso; cosa che può essere constatata colla stessa facilità davanti al tribunale di prefettura, come davanti al giudice di mandamento senza uopo di speciali indagini. Non vi ha quindi nella legge un motivo impellente per determinare l'esenzione di cui nell'articolo relativo al pascolo abusivo accennato dall'onorevole preopinante; io non veggo ragione per cui si debba recedere dalla regola generale di competenza, e ciò tanto più a fronte dei principii fondamentali che ne reggono, in virtù de' quali se la pena correzionale imprime se non un marchio d'infamia, certo una nota assai lesiva della riputazione dell'imputato, è giusto che si accordi la maggior garanzia d'un tribunale collegiale, inamovibile, anzichè quella soltanto d'un giudice unico ed amovibile; non vedo nel caso concreto i motivi d'interesse pubblico accennati dall'onorevole deputato Nattana.

Non posso neppure ammettere coll'onorevole preopinante che il principio fondamentale di questa legge sia stato quello di estendere la competenza dei giudici di mandamento; se in alcuni casi è stata estesa, lo fu in via d'eccezione, e ritengo che nelle tornate precedenti l'onorevole relatore della Commissione, se non erro, ebbe a dire che restano sempre salve le regole della competenza generale, meno i casi eccezionali appositamente espressi. Se poi l'onorevole preopinante ha invocato un articolo, io posso anche citare a mio sostegno gli articoli 13 e 14, ove appunto è stabilito che trattan-

dosi della recidività, e dell'applicazione della pena maggiore, i rei siano rimandati davanti al tribunale di prima cognizione.

La proposta da me sottomessa non altera per nulla lo spirito della legge, e non ne rende meno efficace l'azione; spero quindi che sarà ammessa.

**PRESIDENTE.** Il deputato Arrigo propone che si aggiunga all'ultimo alinea, dopo le parole: « nè maggiore di un mese » quelle « da pronunciarsi dal tribunale di prima cognizione. »

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

**DEFORESTA, relatore.** Due erano le proposizioni fatte dall'onorevole deputato Arrigo. La prima concerneva la qualità della pena che gli sembrava troppo severa; la seconda, la competenza. Quanto alla prima proposizione parmi che egli più non insista, e diffatti la pena proposta dalla Commissione nel caso speciale del suo ultimo alinea non può dirsi troppo severa se si rifletta che si tratterebbe di un falso.

Quanto alla competenza, la Commissione dichiara che in seguito alle osservazioni che sono state fatte, e che essa trova ragionevoli, non dissente che si dichiari che in questo caso la pena sarà pronunciata dal tribunale di prima cognizione. Realmente non sembra che vi sieno in questo caso i motivi che vi erano nei reati di pascolo abusivo per lasciarne la cognizione al giudice del mandamento. Mi pare però che il concetto nel quale saremmo d'accordo, potrebbe esprimersi in un modo più semplice, aggiungendo dopo le ultime parole di quest'alinea « da pronunciarsi dal tribunale di prima cognizione. »

**PRESIDENTE.** Metto ai voti quest'ultimo alinea coll'aggiunta « da pronunciarsi dal tribunale di prima cognizione. »

(È approvato.)

« Art. 29. I recidivi di cui nel secondo alinea dell'articolo precedente saranno condannati dal tribunale di prima cognizione al carcere estensibile ad un mese.

« Quelli di cui nel terzo alinea del medesimo articolo saranno condannati al carcere da uno a due mesi. »

(È approvato.)

« Art. 30. Alla pena di cui nell'ultimo paragrafo di ciascuna dei due articoli precedenti saranno condannati tanto coloro che avranno fatto uso della iscrizione o licenza altrui, quanto coloro che avranno per tal fine rimesse ad altri le proprie iscrizioni o licenze. »

(È approvato.)

« Art. 31. Non è lecito di stabilire uffizi pubblici di agenzia, di corrispondenza o di computisteria, senza averne prima fatta la dichiarazione in iscritto nelle città di Torino e Genova al questore, e fuori di esse all'intendente della provincia, e senza avere ottenuto il loro assenso, il quale è espresso in piedi od a tergo della dichiarazione medesima, previa registrazione sì di quella che di questa in apposito registro.

« In caso di rifiuto di detto assenso, si procede come è prescritto dai tre ultimi alinea dell'articolo 26. »

(È approvato.)

« Art. 32. I contravventori al prescritto dal primo alinea dell'articolo precedente saranno denunciati al tribunale di prima cognizione e puniti secondo i casi con multa estensibile a lire 500. »

(È approvato.)

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Io non insisterò sull'articolo 31 del

progetto del Ministero di cui la Commissione propone la soppressione, poichè essa ha detto voler proporre un emendamento all'articolo 34 relativamente a questo.

**DEFORESTA, relatore.** Appunto.

**PRESIDENTE.** Proseguo.

« Art. 33. Chi vorrà tenere pensione o persone a dozzina, od affittare camere od appartamenti mobiliati, od altrimenti somministrare presso di sè alloggio per mercede, dovrà farne la dichiarazione in iscritto al sindaco del luogo, il quale la farà registrare in apposito registro, e quindi munita della propria dichiarazione comprovante la seguita registrazione, la restituirà al richiedente da cui sarà inoltre sottoposta al visto dell'autorità politica del luogo o della provincia.

« La registrazione e visto suddetti saranno sempre rifiutati alle persone menzionate nell'articolo 460 del Codice penale.

« Potranno anche essere rifiutati per altri giusti motivi, ed in questo caso si osserverà il relativo disposto degli articoli 26 e 32. »

**VALERIO.** Io trovo le prescrizioni di quest'articolo molto gravi; ma siccome non ho speranza di farle rigettare, mi limito ad osservare che questa frase *somministra alloggio per mercede* è assolutamente ambigua; anche quelli che affittano alloggi per più anni somministrano alloggio per mercede.

Bisognerebbe almeno modificare questa frase in modo che s'intenda chiaramente che essa non riguarda se non chi affitta camere o appartamenti mobiliati, o chi dà alloggio per una notte sola, od un sol giorno, o per un dato tempo stabilito, altrimenti tutti i padroni di case vengono contemplati in questa legge, cosa che io non credo sia neppure nell'intenzione del Ministero di fare.

**DEFORESTA, relatore.** Vi è per mercede.

**VALERIO.** Anche gli alloggi sono per mercede.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Quando vi è una locazione non si dice per mercede ma per fitto; si dice per mercede quando non si tratta che di un alloggio per pochi giorni; se vi è locazione è per fitto; non vi può essere dubbio.

**SERRA F. M.** Mi pare che le parole *presso di sè* escludano assolutamente l'osservazione dell'onorevole Valerio.

**VALERIO.** Le spiegazioni date dal Ministero credo saranno tenute in conto dal giudice; ma veramente, a parte il linguaggio legale, il linguaggio curiale che io non conosco, secondo il linguaggio comune, e secondo il dizionario, questa parola abbraccierebbe anche i proprietari di case.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** È il linguaggio del Codice civile il quale chiama fitto il prezzo delle locazioni.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 34. Le persone contemplate nell'articolo precedente dovranno tenere un registro affogliato e visato dall'autorità politica per iscrivervi giornalmente le persone cui daranno alloggio. »

(La Camera approva.)

Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

**DEFORESTA, relatore.** Qui cade la riserva fatta dal signor ministro.

La Camera ha inteso che il signor ministro ha aderito alla soppressione dell'articolo 31; non che fosse fatta all'articolo 34 l'aggiunta che è stata concertata dalla Commissione.

L'aggiunta sarebbe concepita in questi termini:

« Alle stesse consegne saranno pure tenuti quelli che affittano o subaffittano camere od appartamenti non mobiliati per il termine minore di un anno. »

La Commissione ha aderito a quest'aggiunta perchè fu fatta persuasa da uno dei suoi membri e dal signor ministro che altrimenti si potrebbe far frode alla legge; mentre coloro che volessero dimorare sconosciuti nella città e fuggire la vigilanza della polizia potrebbero affittare camere non mobiliate e procurarsi con pochissima spesa dei mobili meramente necessari. »

**VALERIO.** Mi pare che anche queste prescrizioni siano troppo severe.

Innanzitutto l'aggiunta di cui si fe' cenno abbraccierebbe quelli che affittano appartamenti per un termine minore di un anno. Ora, la maggior parte dei piccoli appartamenti affittandosi a termine minore di un anno, si recherebbe un non lieve imbarazzo ai padroni di casa, alle persone che affittano, ed alla polizia stessa, senz'chè ne venisse veruna utilità.

Io reputo quindi che il Ministero raggiungerebbe bastevolmente l'intento a cui mira quando si prescrivesse questa obbligazione per gli appartamenti che si affittano per un termine minore di 3 mesi.

Osservo poi che questa prescrizione generale, secondo i regolamenti che riguardano gli osti e gli albergatori, è anch'essa molto severa. Se non isbaglio, l'obbligo della consegna imposto dal regolamento 9 ottobre 1818, prescrive la consegna serale all'ufficio politico ed al comandante dei carabinieri; quindi non si potrebbe ragionevolmente a questa stessa disposizione sottoporre tutti quelli che affittano appartamenti mobiliati o non mobiliati per lo spazio minore di un anno; insomma mi pare che sono rigori che non giovano a niente, e che disturbano molto le persone.

Il minor male, che è anche grave secondo me, sarà che queste prescrizioni non saranno eseguite, e anche questo reputo che il legislatore debba evitarlo.

In conseguenza io crederei che si debbano restringere queste prescrizioni ai soli affittamenti che stanno nel termine di 3 mesi.

**RATTAZZI,** ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. L'onorevole deputato Valerio dice che sarebbe troppo severa la prescrizione, se le norme prescritte dai regolamenti relativamente agli osti ed albergatori, si volessero applicare anche a coloro che tengono appartamenti e camere a dozzina, perchè essi regolamenti portano l'obbligazione di dover seralmente consegnare e all'autorità politica e al comando dei carabinieri le persone alloggiate.

Io osserverò al deputato Valerio che quando si dice che debba essere applicata la disposizione dei regolamenti anche a queste persone, ciò deve intendersi per rispetto al mestiere che esercitano, e con quella differenza che sta nella natura stessa della cosa. Ora, quanto agli albergatori, è necessaria la serale consegna, perchè i viaggiatori vanno e vengono e si succedono quotidianamente; ma rispetto a coloro che tengono a dozzina, non sarà necessaria la consegna, salvo che rispetto ai nuovi avventori; e siccome questi non sogliono soggiornare un giorno solo, così non verrà il caso di ripetere la consegna se non quando avverrà qualche variazione fra gli abitatori di quella casa, o pensione, o dozzina, che si voglia chiamarla: Ciò essendo, non possono derivarne inconvenienti, nè vi può essere un inconveniente, od un soverchio aggravio per queste persone.

Quante poi all'aggiunta proposta dalla Commissione, alla quale erasi per me aderito recedendo dalla disposizione del Particolo 31 del progetto, dico che se si vuole ottenere un qualche risultato dalle consegne, è quanto meno indispensabile che per le locazioni minori di un anno sia fatta, non essendovi ordinariamente alcun appartamento dato a pigione per una durata minore di sei mesi a meno che si tratti di case mobiliate. Se dunque l'affittamento è minore di un anno, giacchè essendo maggiore non cade più in questo emendamento, conviene che sia per sei mesi; ma trattandosi di una locazione per soli sei mesi, ben vede l'onorevole deputato Valerio che, ove non si esigesse la consegna quanto alle persone che prendono ad abitare appartamenti per sì breve tempo, l'autorità politica non potrebbe procacciarsi i riscontri che le sono indispensabili all'effetto di conoscere le persone che si trovino in una data città.

Del resto osserverò a questo riguardo che non è tanto nell'interesse della pubblica sicurezza, quanto di coloro che vanno ad abitare in una data città, che sia conosciuto il loro domicilio, poichè succede molto sovente che si facciano ricerche presso le autorità di pubblica sicurezza al fine di conoscere la dimora di certe persone, e che, mancando le consegne non si possono dare gli opportuni indirizzi talvolta anche nell'interesse delle persone ricercate.

In ultima analisi poi, quali sono le persone che desiderano rimanere incognite e nascoste? Sono appunto le persone sospette. Ora io credo che nessuno voglia farsi difensore delle persone sospette e che cercano occultare il proprio domicilio.

**VALERIO.** Io temo che nell'applicazione di questa disposizione le distinzioni che va facendo l'onorevole signor ministro non si facciano, e che quindi riesca di disturbo e d'inquietudine per gli onesti cittadini.

Venendo poi a quanto riguarda gli affittamenti, l'onorevole signor ministro dice che il termine minore per cui si fanno sì è di sei mesi.

Io debbo fargli osservare che, secondo le consuetudini, un certo genere di appartamenti, quello dei piani superiori, è affittato per tre mesi, per due ed anche meno.

**RATTAZZI,** ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Quelli mobiliati.

**VALERIO.** No. Come proprietario di casa io lo so: il quarto piano ed il quinto, o le soffitte si affittano per un mese.

Quelli poi che vanno ad affittare gli appartamenti per sei mesi, o per un anno, non sono di quel genere di persone che cadono negli abusi cui la legge vuole ovviare; non sono malfattori, nè ladri di professione; e questa disposizione non farà che disturbare i buoni cittadini.

Se poi ciò è stabilito per beneficio della statistica, io la comprendo, ma allora vorrei una prescrizione generale che obbligasse i padroni di casa per tutti i loro affittamenti. In tal caso starebbe la ragione statistica accennata dal signor ministro. Ma se è per misura di polizia io reputo che col mettere il termine di tre mesi si ottenga tutto l'effetto che egli può desiderare. Del resto non credo che questa legge possa raggiungere l'effetto che si vorrebbe, chè il trafficatore, il tiraborse, il ladro non vanno già ad abitare in luoghi dove si facciano le consegne; essi vanno in bugigattoli dove non le si fanno, ed il risultato che la legge ricerca non si otterrà; io temo che si otterrà solamente di disturbare molta brava gente. Io quindi sottopongo all'acutezza del signor ministro il dubbio che il regolamento possa essere applicato con troppo rigore per quel che riguarda gli albergatori e padroni di

pensione, e che quindi ne nascan disturbi voluti da nessuno; secondariamente propongo un emendamento che restringa il limite agli affittamenti di tre mesi, a meno che ciò non si faccia per la statistica, nel qual caso non avrei difficoltà che la disposizione abbracciasse tutti gli appartamenti.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Quanto alla prima parte, dirò che trattandosi di un regolamento, siccome la sua interpretazione dipende dal potere esecutivo, io non ho difficoltà di dichiarare che saranno date le opportune disposizioni, perchè venga interpretato nel senso che ho dichiarato, che coloro, cioè, i quali tengono pensione non siano obbligati di fare separatamente la consegna, ma solo quando ricevano persone nuove, questo essendo lo scopo che si vuole conseguire.

Del resto se il deputato Valerio crede più conveniente l'articolo 31 del Ministero, io non ho difficoltà da opporre; ho detto semplicemente che, per via di transazione, accettava l'altra proposta; ma credo più conveniente l'articolo 31, perchè include una vera statistica e rende più effettivo il vantaggio da me indicato, venendosi a conoscere precisamente dove una data persona si trovi; ed io non veggo per qual motivo debba essere lecito di nascondere il proprio domicilio.

**PRESIDENTE.** Il deputato Valerio riprende dunque l'articolo 31?

**VALERIO.** Sì, io preferisco l'articolo 31.

**DEFORESTA**, relatore. La Commissione ha proposto la soppressione di quest'articolo, e persiste a credere che sarebbe troppo gravoso e vessatorio ai proprietari. Essa comprende l'utilità che potrebbe esserci di avere i mezzi per formare una statistica esatta; ma primieramente, per ottenere la statistica, la Commissione non crede giusto imporre un onere di questa fatta ai proprietari, e massime poi dichiararli responsabili delle consegne che dovrebbero fare i fittavoli dei subaffittamenti che facessero; essendo certo che tante volte i fittavoli ignorano questi subaffittamenti, e non possono nemmeno conoscerli. Delle due cose l'una: o noi approviamo l'articolo 31 colle esorbitanti disposizioni che contiene, e allora, qualunque possa essere il beneficio della statistica, noi l'acquisteremmo a troppo caro prezzo, a prezzo della libertà dei cittadini, e forse di un'ingiustizia; oppure l'articolo 31 si modifica per declinare dal detto rigore, ed allora non si otterrà lo scopo, perchè non si avranno mai notizie sufficientemente esatte per potere avere una giusta statistica; quindi o la disposizione riuscirebbe inutile, o sarebbe troppo gravosa e vessatoria.

L'unico temperamento a cui poteva la Commissione acconsentire era quello dell'aggiunta, che si è proposta all'articolo 31. Però, posto che il signor ministro aderisce alla proposta Valerio, e che la medesima sembra gradita alla Camera, la Commissione non farà una resistenza disperata. Essa se ne rimetterà alla saviezza della Camera medesima, persistendo però a dichiarare che essa preferiva la soppressione dell'articolo 31, e che acconsentirebbe piuttosto di ridurre a tre mesi il termine di un anno proposto nella sua aggiunta.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Se la difficoltà che fa la Commissione si è solo pel timore di recare aggravio ai proprietari, mi pare che si potrebbero conciliare le due sentenze non imponendo l'obbligo della consegna ai proprietari salvo che per loro stessi e per le loro famiglie, ed imponendo uguale obbligazione ai locatari.

Parmi che in tal modo si potrebbe ottenere lo scopo che è

nel voto di tutti, di poter conoscere, cioè, il domicilio d'ogni persona che abiti in una città, senza aggravare perciò di soverchio i proprietari.

**DEFORESTA**, relatore. Io aggiungerò ancora che uno dei motivi che hanno trattenuta la Commissione dall'ammettere l'articolo 31 è stata la difficoltà di ottenere tutte quelle consegne. Si è fatto il calcolo della media degli affittamenti annui che hanno luogo nelle città di Torino e di Genova, e si è trovato che non sarebbero meno di quattro in cinque mila. Pensi ora la Camera che numero sterminato di registri e d'impiegati vi vorrebbero per attuare questa disposizione.

Io sono persuaso che il minor male sarà che questa rimanga una lettera morta, e sarà sempre un gran male, perchè è meglio non far leggi, che farle tali che non possano eseguirsi.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Per le prime consegne potrà forse incontrarsi soverchio lavoro; ma una volta fatte queste, verranno meno le difficoltà; nè credo che queste consegne debbano poi essere tali da richiedere un gran lavoro; e d'altra parte quando anche producessero qualche difficoltà e qualche aggravio, il vantaggio che se ne ritrarrà, sia per la sicurezza pubblica, che per la maggior comodità delle persone, quando sarà conosciuto il loro domicilio, compenserà largamente l'incomodo.

Parmi che la Camera non debba trattenersi dall'accettare una disposizione di questa natura, e quindi propongo all'articolo 31 il seguente temperamento:

« Nelle città che sono capoluogo di provincia od hanno una popolazione eccedente le dieci mila anime, e nei porti di mare, sarà obbligatoria la consegna all'autorità politica di tutti gli abitanti di ciascuna casa.

« La consegna sarà fatta a diligenza dei proprietari sia per la propria famiglia e persone di servizio, come per le persone a cui abbiano locata in parte o tutta la casa.

« I locatari saranno tenuti alla consegna delle persone componenti la propria famiglia, come si delle persone di servizio e di quelle a cui avessero sublocato o tutti od in parte i membri di case che tengono in affitto.

« Tali consegne dovranno essere presentate all'autorità politica nel termine di giorni quindici dalla data dell'attivazione del contratto per le locazioni stipulate per un anno o più, e nel termine di giorni cinque per quelle convenute a scadenza minore di un anno.

« Nei casi di omissione e di ritardi, i proprietari delle case ed i locatari incorreranno nell'ammenda di lire 5 estensibile contro i recidivi a lire 15. »

**GASTNELLI.** Nel seno della Commissione posteriormente alla redazione del progetto, alla cui discussione dovetti per motivi di salute rimanere estraneo, aveva io veramente osservato essere di convenienza il mantenere quest'articolo salvo le modificazioni atte ad evitare gli inconvenienti in contrario dalla Commissione adottati nella sua relazione.

La Commissione, dietro le mie osservazioni, ebbe a sostituire quell'aggiunta che io aveva di buon grado accettata, poichè soddisfaceva a quanto più m'interessava, cioè da una parte d'impedire tutte le vie per cui si potessero nascondere i facinorosi, e d'altra parte di provvedere allo stesso interesse particolare che può avere ciascun cittadino perchè sia conosciuto il luogo di sua abitazione, massime in popolose città, e di conoscere soventi volte dove abita un altro cittadino.

Sotto questi due rapporti mi parve sufficiente l'aggiunta della Commissione cui diedi di buon grado e tosto il mio assenso.

Non dissentirei tuttavia neppure che si riproducesse l'intero articolo del progetto ministeriale colla modificazione ancora in or dal ministro dell'interno suggerita.

Quello che non vorrei veder riprodotto, e vorrei anzi indubitamente vedere escluso, si è che i proprietari incorressero, per fatto loro estraneo, ad alcuna ammenda, che fossero essi garanti delle contravvenzioni dei fittavoli, garanti di subaffitti dei quali possono essere innocenti ed ignari, garanti conseguentemente dell'ommissione di consegna di questi subaffittamenti.

Chi contravviene sia esso solo soggetto alla pena, e poichè ciascuno è, dietro la stessa recente modificazione del Ministero, obbligato alla consegna in rapporto all'affittamento che egli fa, così ciascuno per la sua parte, ove contravvenga a quest'obbligo, cada nell'ammenda.

Egli è a questo scopo che io vorrei tolte quelle parole dell'articolo « salvo il regresso verso i locatari » che lascierebbero dubbio sull'effetto dell'obbligo nei fittavoli di far la consegna per i loro subaffittamenti.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io non ho difficoltà di aderire a questa modificazione e di rendere soltanto responsabile i proprietari ed i sublocatori secondo loro spetta.

**DEPRETIS**. Mi pare che queste disposizioni siano stabilite a vantaggio delle statistiche e delle anagrafi di certe città assai più che a tutela della sicurezza pubblica, ed io non so nemmeno come si potranno eseguire.

Se ho bene inteso il progetto del signor ministro, egli vuole la consegna non degli inquilini di una casa, ma degli abitanti di ciascuna casa.

Ma io domando se questo sia piccolo peso per i proprietari di case i quali molte volte fanno i loro affittamenti da lontano, e non dimorano nel luogo che di rado.

E le variazioni che succederanno nelle persone che abitano in una casa, come si farà a conoscerle e a notificarle? Per essere conseguenti alla legge dovranno essere consegnate all'agente di sicurezza pubblica tutte queste variazioni, e ciò, se non è impossibile, è certamente molto oneroso e difficile.

Se la Camera crede che si debba spingere l'amore delle statistiche e delle anagrafi sino a questo segno, qualunque sia il disturbo dei proprietari delle case, essa lo può fare; ma io credo che nell'interesse della sicurezza pubblica vi sia ben poca utilità.

Non è certamente dalle persone che affittano appartamenti o camere nelle quali arrecano il mobilio, che è segno di una certa agiatezza, che si possono temere quegli inconvenienti a cui si vuole provvedere con questa legge.

Noterò poi che questa proposta è già stata fatta quando si discusse la legge precedente, ed in quella discussione la Camera ha riconosciuto che per la sicurezza pubblica bastavano le prescrizioni relative alle camere mobiliate. Per non recare vessazioni troppo gravi ai proprietari, si poteva prescindere da ogni cautela senza timore che la sicurezza pubblica ne potesse soffrire.

Io vedo che la Commissione si era nel suo progetto primitivamente attenuta a questo sistema, e credo che avesse fatto bene.

I proprietari e gli affittuari di case, dopo l'applicazione della legge d'imposta sui caseggiati, e massime dopo che la imposta è stata aumentata di quella parte che deve sopporre alle spese comunali e provinciali, hanno già la loro parte di fastidi e di cure; non bisognerebbe aggravarli di lavori e di prescrizioni inutili.

Io mi limito a queste osservazioni, e credo che la Camera

vorrà prescindere dall'aggravare i proprietari o gli inquilini di case di tutte queste vessazioni che per lo meno riesciranno inutili.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Ho già dichiarato che, a parer mio, all'interesse della sicurezza pubblica abbastanza provvedeva l'aggiunta proposta dalla Commissione, e che quindi io abbandonava l'articolo 31; ma essendosi rilevato che, secondo quest'articolo, mentre si raggiunge più sicuramente lo scopo della sicurezza, si può facilmente ottenere una esatta statistica, e procurare per tal modo il vantaggio degli stessi proprietari e degli inquilini, io mi sono perciò indotto a riproporre alla Camera esso articolo.

E per verità io non trovo che sia per riuscire un grande aggravio per i proprietari il dare una nota delle persone che compongono la propria famiglia. L'onorevole Depretis dice che una parte di essa può dimorare altrove; ma allora non è il caso di recare in nota le persone della famiglia che si trovino altrove. Le note vogliono essere locali, e mancando la dimora reale non può aver luogo l'obbligazione che questo progetto intende d'introdurre.

Io credo adunque che quest'articolo si possa senza difficoltà accettare.

**DEPRETIS**. Io risponderò al signor ministro che se è tanto manifesto il vantaggio che i proprietari devono sentire da queste disposizioni, egli dovrebbe acconsentire che sia loro facoltativo di godere di questo vantaggio, e di fare le dichiarazioni allorchando lo crederanno utile.

Del resto, per conoscere il nome degli inquilini delle case, l'autorità amministrativa non manca di mezzi sufficienti. Vi sono le consegne dei fitti per l'imposta sui caseggiati, che si rinnovano ogni tre anni. Queste consegne, a senso mio, sono più che sufficienti per l'autorità di sicurezza pubblica quando ne voglia trarre partito.

**VALERIO**. Io faccio presente alla Camera che questa consegna della famiglia non è cosa nuova nel nostro paese.

Mi rammento che qui a Torino ogni anno ci si mandava un foglio stampato in cui si avevano ad inscrivere tutte le persone che componevano le famiglie. A tale proposito io credo lo scopo fosse appunto quello di avere un registro per riconoscere dove era domiciliata la maggior parte dei cittadini. Ora preferisco l'articolo ministeriale all'aggiunta proposta dalla Commissione, la quale statuisce una penalità assai più grande, ha un carattere eccezionale, quindi odioso, e colpisce un grandissimo numero di cittadini, perchè appunto la maggior parte di essi fa affittamenti di un anno. Io, lo ripeto, do la preferenza all'articolo ministeriale il quale infligge penalità minori, ed arreca alcuna utilità in quanto che fa sì che si abbia un registro per conoscere il domicilio dei cittadini.

**PRESIDENTE**. Pongo ai voti quest'articolo coll'emendamento proposto dal deputato Gastinelli.

(La Camera approva.)

Ora viene l'articolo 36 così concepito:

« Le consegne delle persone cui sono tenuti gli osti ed albergatori a termini dei veglianti regolamenti saranno osservate anche da chi tiene pensione o persone a dozzina, o affitta camere od appartamenti mobiliati od altrimenti suole somministrare alloggio per mercede. »

**VALERIO**. Propongo che si aggiungano dopo la parola *osservate*, secondo la spiegazione del signor ministro, le seguenti: « per quanto lo riguarda, anche da chi tiene, ecc. »

**PRESIDENTE**. Chi intende di approvare quest'articolo così emendato, voglia sorgere.

(La Camera approva.)

« Art. 37. I capi di fabbrica, gli esercenti arti e mestieri e gl'impresari dovranno entro un mese dalla data della presente legge consegnare all'autorità locale di pubblica sicurezza la nota di tutti gli operai ai quali somministrano lavoro, e successivamente dovranno ogni quindici giorni consegnare la nota di quelli entrati nell'intervallo al loro servizio e di quelli usciti.

« Queste note saranno formate nei modi prescritti dai regolamenti. »

**VALERIO.** Io temo che quest'articolo possa recare un grande imbarazzo a quelli che intraprendono dei lavori straordinari, come movimenti di terra, spianamenti e simili altri, perchè gli operai che vi si adoperano, si cambiano con grandissima facilità.

D'ordinario i contadini che un giorno si trovano senza lavoro nella loro terra, si presentano all'imprenditore, fanno due o tre giornate, poi se ne tornano ai propri campi; dimodochè, se le pene colpiscono gl'imprenditori di qualcheuna di queste trasgressioni, si colpirebbero ingiustamente, perchè potrebbero incorrervi senz'altro che essi avessero avuto menomamente intenzione di violare la legge.

Io credo che si potrebbe difficilmente applicare quest'articolo, e per conseguenza domando che sia respinto.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Osservo che la nota la debbono dare semplicemente ogni quindici giorni, e che alla fine dei quindici giorni possono certamente avere la nota precisa degli operai che si trovano al loro servizio, e presentarla. Se si trattasse di darla tutti i giorni, il dubbio mosso dal deputato Valerio sarebbe a proposito; ma atteso l'intervallo di quindici giorni, non si deve farne caso.

**VALERIO.** Io rispondo allora: che cosa cerca la legge di sapere? Essa cerca di sapere ove si trova quel dato malfattore, quel dato ladro o truffatore. Ora, secondo la vostra legge, se quel uomo che ha violata la legge viene a presentarsi al lavoro nè al primo nè ai quindici del mese, la polizia non ne avrà alcuna traccia, e non potrà trovare chi cerca.

Basterà che la persona che si cerca non trovisi a quel dato lavoro il quindicesimo giorno del mese, ed ecco resa frustranea interamente la legge.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Prima di tutto lo scopo di questa disposizione non è semplicemente di poter accertare se un dato individuo si trovi fra gli operai addetti ad una fabbrica, ma di sapere se le persone sospette alla polizia, oppure inquisite, s'ansi trovate in certe località, o se abbiano lavorato in quella data fabbrica. Mediante queste consegne riesce più facile il tener dietro a quei tali individui e il poterli cogliere altrove.

In secondo luogo si vengono in tal modo a conoscere le persone che si danno a tali servizi, e la vita che conducono le persone sospette, si discopre se le medesime siano o no date al lavoro. Queste consegne adunque sono indubbiamente utili.

**VALERIO.** Io debbo supporre un caso. Viene arrestato un malfattore. Il giudice gli domanda: che cosa avete fatto in questa settimana? Ho lavorato, egli risponde, presso l'imprenditore A, presso l'imprenditore B. Si va a cercare la nota di quest'imprenditore, e non si trova consegnato questo individuo, ed ecco colto l'imprenditore in contravvenzione. Ma l'azzardo o piuttosto la malizia del malfattore ha fatto sì che egli è andato a lavorare in quei giorni in cui l'impresario non era obbligato alla consegna, ed ecco inutilmente

creatogli un impiccio, obbligatolo ad una registrazione che non sarà una piccola cosa, perchè coi lavori di strade ferrate ed altri che attualmente ci sono, capiterà spesso che egli possa avere un personale di due, tre ed anche cinque mila operai. Ed il tenere questo registro sarebbe senza nessun beneficio, perchè, ripeto, nell'intervallo, tra quelle persone che la legge avrebbe interesse di sorvegliare, potrebbe il 1° ed il 15 del mese alcuna di esse lavorare presso d'un imprenditore senza che perciò la consegna di essa abbia a cadere nelle mani dell'autorità.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Domando scusa. Di quelli che sono entrati nell'intervallo e di quelli che sono usciti deve risultare dalla nota che si dà ogni quindici giorni, e quindi si può anche dalla medesima riconoscere le persone che hanno prestato servizio in questo intervallo.

**MICHELINI G. B.** Io credo che quest'articolo per la difficoltà di esecuzione rimarrà realmente ineseguito, e questo sarà forse il minore dei mali, sebbene sia per sè stesso gravissimo.

Per me io credo che immenso sarà l'imbarazzo che questo articolo, se otterrà l'approvazione vostra, arrecherà ai capi di fabbrica, agli esercenti arti e mestieri e soprattutto agli intraprenditori, ora che dappertutto si fanno opere pubbliche e private in grande quantità.

Ognuno sa quanto sia indeterminata e fluttuante questa popolazione degli operai, di cui qui si tratta. Essi non rimangono ordinariamente più di una settimana presso lo stesso appaltatore. Alla domenica si fanno i conti, si eseguisce il pagamento, ed è affar finito. Quello stesso operaio, il quale ha lavorato durante la settimana antecedente non sa se continuerà a lavorare presso il medesimo appaltatore nella settimana ventura. Ciò dipende dai concerti che può prendere nel corso della giornata. Molti di cotesti lavoratori, al tempo delle messi o di altri urgenti lavori di campagna, abbandonano le opere di trasporti di terra o di costruzioni per ricevere maggiore mercede. Per conseguenza io credo doversi sopprimere quest'articolo non solamente per gl'incomodi che esso arreca a coloro che devono eseguirlo, ma ancora perchè questi incomodi renderanno la legge ineseguibile.

**DEPERETIS.** Non bisogna pensare che gli intraprenditori di opere pubbliche siano tutti grandi e accorti capitalisti, i quali hanno molte cognizioni e possono stendere e tenere tutte le note che l'autorità di sicurezza pubblica può loro richiedere,

Convien ritenere che spesso questi intraprenditori sono persone che sanno bensì far molto bene i loro conti, che conoscono i lavori a cui si appigliano e li sanno eseguire, ma che del resto sanno appena scrivere e conoscono di lettere abbastanza per cavarsela bene nelle opere che intraprendono. Che se dovessero poi tenere un conto esatto delle persone impiegate, una nota giornaliera di tutti i lavoranti entrati e usciti dal loro servizio, e riempire i moduli che, a termini del regolamento citato da quest'articolo, verranno loro trasmessi dall'autorità di sicurezza pubblica, difficilmente potrebbero soddisfare al loro nuovo dovere.

Noi avremmo intanto, senza dubbio, l'inconveniente che questo lavoro sarà una spesa maggiore per gl'intraprenditori, la quale verrà, come al solito, pagata dall'erario pubblico; avremo l'altro inconveniente che la legge non potrà essere eseguita, giacchè questi intraprenditori, quando non sapranno far altro, manderanno alla polizia delle note compilate. Dio sa come, di cui l'autorità non avrà mezzo di conoscere e controllare la verità. Io insisto, specialmente sopra una considerazione,

In generale i moduli che sono formati nei nostri uffici amministrativi hanno tutti il pregio di una singolare complicazione; è certo che i moduli dell'autorità di sicurezza pubblica, eseguiti e mandati fuori in esecuzione del regolamento menzionato in questa legge, avranno essi pure questo pregio. Ora domando io come in una gran parte dei lavori, che si fanno da questi piccoli intraprenditori, specialmente nelle opere comunali, questi moduli saranno riempiti, come si darà da loro un conto esatto della popolazione fluttuante che va e viene giornalmente.

Molte volte, trattandosi di opere stradali nelle provincie e nei comuni, si fanno i lavori quando quelli della campagna cessano. Avvi quindi un afflusso, dirò così, giornaliero; si misura il lavoro mano mano che si compie, si notano le giornate con tacche, e si paga alla fine della settimana e talora del giorno stesso. Il lavorante se ne va, e l'intraprenditore tien conto di quel che gl'importa, del danaro speso e di niente altro. Ora io domando se otterremo noi in questi casi un risultato veramente utile, o se piuttosto sul vantaggio, che sarà in ogni caso piccolissimo, non deve preponderare agli occhi della Camera la vessazione che si viene ad imporre agli intraprenditori, ed a chi poi, in fine, dovrà farne le spese, perchè anche questo sarà un lavoro aggiunto agli altri che dovrà essere pagato dal pubblico.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Non credo veramente che ci siano tutte le difficoltà accennate dagli onorevoli proponenti; tuttavia mi pare che la cosa si potrebbe conciliare col dare una limitazione alla parola *impresario*, perchè veggio realmente che, presa in un senso larghissimo, potrebbe arrecare non poco aggravio; e direi invece: « i capi di fabbrica, gli esercenti arti e mestieri, e gli impresari per la costruzione di fabbriche. »

In questo modo parmi che scompaiano gl'inconvenienti apposti dagli onorevoli proponenti, perchè così non si tratta più di quei mestieri per i quali non sia facile di avere la nota delle persone addette al lavoro, e sia difficile la presentazione della medesima.

**VALERIO**. Mi pare che lo scopo che deve cercare la legge sia perduto, e questa non riesca più che a colpire gente abitualmente avveza ad un lavoro tranquillo e costante. Stimolo pertanto che non ci sia più alcun profitto a stabilire questa disposizione. Avendo il signor ministro riconosciuto di non potere andare a cercare i veri colpevoli (perchè non nascondo che, se si potesse avere una sicura traccia di quella popolazione fluttuante che va a cacciarsi frammezzo alle grandi turbe di lavoratori, la polizia avrebbe facilmente il mezzo di mettere la mano sui veri colpevoli), avendo, dico, il signor ministro riconosciuto questo, perchè si colpiranno i capi di fabbrica presso cui gli operai rimangono per anni interi? Questo in verità non avrebbe più alcuno scopo. Non è tra i tessitori della lana o del cotone, non è tra i tessitori della seta, non è tra i muratori che lavorano presso ad un architetto o presso i capi muratori che vanno a nascondersi i truffatori ed i ladri. Credo quindi che, riconosciuta l'impossibilità di applicare la legge là dove vi sarebbe profitto di porla in pratica, valga meglio di rinunciare a questo articolo.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Certo è che se si potesse ottenere tutto, sarebbe assai meglio, ed è appunto per questo che si era formulato il progetto nei termini più generali; ma ammetto anch'io che vi sarebbero degli inconvenienti nell'estendere così la consegna; facciamo adunque quello soltanto che si può fare. Non si avranno per verità gli stessi risultati che

si avrebbero quando l'obbligazione si estendesse a tutti e potesse essere adempiuta, ma perchè tale adempimento difficilmente potrebbe compiersi, e s'incontrerebbero incagli assai gravi quando si volesse estendere cotesto obbligo ad altri impresari, si ottenga almeno il vantaggio possibile, quello cioè di conoscere quali siano gli operai addetti a queste fabbriche, perchè la polizia può anche avere l'interesse di conoscerli.

**DEFORESTA**, relatore. Invece di *impresari di fabbriche* si potrebbe dire: *impresari di costruzioni muratorie*.

**PRESIDENTE**. Chi intende approvare quest'articolo così emendato, voglia sorgere.

(La Camera approva.)

« Art. 38. I contravventori agli articoli 34, 35, 36 e 37 saranno puniti con ammenda estensibile a lire 15 ed in caso di recidiva con quella di lire 20 a 50. »

(La Camera approva.)

Si passa al capo V. *Della sorveglianza della polizia*.

Leggerò prima di tutto gli articoli di questo capo, e poi in seguito gli emendamenti proposti dal deputato Genina.

« Art. 39. Il condannato alla sorveglianza della polizia non potrà cambiare domicilio od abitazione senza licenza dell'autorità politica provinciale cui dovrà ricorrere, dimostrando i giusti motivi per tale cambiamento. »

« Art. 40. Dovrà essere sempre munito di carta speciale di permanenza, che dovrà mostrare alla semplice richiesta degli agenti di pubblica sicurezza e dei carabinieri. »

« In detta carta saranno espresse le generalità, i connotati dell'individuo, la data della sentenza per effetto della quale resta sottoposto alla sorveglianza, la durata di questa, il domicilio ed abitazione fissata e quegli altri obblighi che gli saranno imposti per effetto di detta sorveglianza. »

« Art. 41. I condannati alla sorveglianza dovranno presentarsi all'autorità politica, almeno una volta per caduna settimana ed ogniqualvolta vi fossero precettati, nell'ora e tempo che sarà da detta autorità determinato. »

« Saranno tenuti di obbedire alle prescrizioni che l'autorità di sicurezza pubblica giudicasse d'imporre loro, di non comparire in un dato luogo, di non vagare nelle ore di notte, di non portare armi e bastoni, e di non frequentare determinate persone. »

« Art. 42. L'autorità locale di sicurezza pubblica terrà apposito registro in cui saranno notati gli individui sottoposti alla speciale sorveglianza del suo distretto, e vi noterà i termini nei quali il condannato dovrà presentarsi ad essa e le obbligazioni speciali che gli avrà imposte. »

« Art. 43. In ogni caso di fondato sospetto si potrà procedere a perquisizioni domiciliari contro ai condannati alla sorveglianza speciale della polizia. »

« Art. 44. La trasgressione alle prescritte misure darà luogo all'applicazione dell'alinea dell'articolo 49 del Codice penale. »

Gli emendamenti proposti dal deputato Genina sono così concepiti:

« Art. 39. I condannati alla sorveglianza speciale della polizia potranno solo stabilire il loro domicilio od abitazione nei luoghi determinati dal Governo. »

« Ad eccezione di queste località, il condannato, prima di essere posto in libertà, dichiarerà ove intenda stabilire il suo domicilio od abitazione, e sarà munito di un foglio di via, nel quale s'indicherà l'itinerario col relativo soggiorno in ogni paese di passaggio, dal quale non potrà scostarsi. Giunto al luogo designato è obbligato di presentarsi entro le ore 24 al sindaco del comune. »

« Qualora un condannato voglia cangiare il suo domicilio

od abitazione, farà, entro tre giorni precedenti, la dichiarazione al sindaco, designando il comune scelto pel nuovo domicilio; verrà da questo munito di un relativo foglio di via per il viaggio, e dovrà parimente presentarsi entro le ore 24 dal suo arrivo al sindaco del comune del nuovo domicilio.

« Art. 40. I condannati alla sorveglianza dovranno presentarsi all'autorità politica, ogniquivolta sono precettati, nelle ore e tempi che saranno da detta autorità determinati.

« Saranno tenuti di obbedire alle prescrizioni che l'autorità di sicurezza pubblica giudicasse di loro imporre, di non comparire in un dato luogo, di non vagare nelle ore di notte, di non portare armi o di non frequentare determinate persone.

« Art. 41. In ogni caso di fondato sospetto si potrà procedere a perquisizioni domiciliari contro i condannati alla sorveglianza speciale di polizia.

« Art. 42. La trasgressione alle prescritte misure darà luogo ad applicazione dell'alinea dell'articolo 49 del Codice penale. »

Il deputato Genina ha facoltà di parlare per svolgere i suoi emendamenti.

**GENINA.** Se il progetto di legge, come venne presentato dal Ministero, avesse solo una forza provvisoria, io non avrei domandato la parola. Ma, dopo che la Commissione ha creduto di imprimergli il carattere di legge definitiva, io stimo che noi dobbiamo portare tutta la nostra attenzione onde recarvi quei miglioramenti che sono suggeriti dall'interesse della scienza.

La pena della sorveglianza speciale della polizia viene determinata dall'articolo 49 del Codice penale. Esso stabilisce soltanto che il sottoposto a tale sorveglianza debba presentarsi all'autorità che sarà indicata a dar conto di se stesso.

Quindi negli articoli successivi vengono determinati i casi nei quali questa pena di sorveglianza speciale di polizia è aggiunta ad altre pene criminali e correzionali.

Io non intendo in modo alcuno di toccare a questi articoli del Codice penale, perchè un esame profondo di tali pene verrà forse allorquando si tratterà la riforma del Codice penale. Per altro la pena della sorveglianza speciale della polizia deve avere un modo di esecuzione; e questo modo di esecuzione non è stabilito dal nostro Codice penale, ed era interamente lasciato ai regolamenti di polizia, o, dirò meglio, all'arbitrio degli agenti di polizia e come meglio loro talentava. Ora il Ministero crede dovere stabilire per legge il modo di applicare questa pena, e, come si vede, qui noi siamo in terreno affatto vergine, perchè non vi è ancora alcuna legge anteriore che lo determini. Non può quindi sorgere a questo riguardo verun contrasto tra la legge che si deve fare e quella che fosse in vigore.

Il Ministero ha proposto diversi articoli ai quali ha generalmente annuito la Commissione. Ma, a malgrado dei molti studi e della elaborata relazione, non ho in questa parte trovati quei miglioramenti che io credo necessari. I miei emendamenti tendono appunto a migliorare questa parte del progetto e principalmente l'articolo 37.

Il Ministero per l'esecuzione di questa pena della sorveglianza di polizia in tale articolo stabilisce questo principio, che i sottoposti alla sorveglianza non abbiano mai diritto di scegliere il luogo del loro domicilio; questo sarà sempre fissato dalla polizia sia quando l'individuo esce dal luogo della pena, sia quando voglia cambiarlo, perchè in quest'ultimo caso non può farlo senza l'annuenza del potere politico, il quale apprezzerà i motivi del mutamento e giudicherà del luogo dove

dovrà il condannato trasportarsi. Io all'opposto credo che la scelta del luogo del domicilio deve in regola generale darsi al sottoposto alla sorveglianza.

Io stimo che deve riconoscersi questo diritto nell'individuo di scegliersi il domicilio ove meglio gli aggrada, e ciò per due ragioni. In primo luogo perchè io opino che il fissarsi il domicilio per parte della polizia sia un restringere soverchiamente la libertà individuale; in secondo luogo perchè ciò è contrario, a parer mio, al vero interesse sociale.

Primieramente io reputo che colla disposizione testè menovata si restringerebbe di soverchio la libertà individuale.

A fine di ben comprendere il mio pensiero è mestieri di premettere un'osservazione. Secondo i principii del diritto, quegli che ha scontato la pena stabilita dalla legge ha soddisfatto intieramente al suo debito verso la società, e quindi ha diritto di rientrare nel seno di questa come se non avesse mai commesso alcun reato. Ma la trista esperienza ha dimostrato che gl'individui, i quali sono colpevoli di reati più gravi, escono non emendati dal luogo della pena, e, ben lungi di offrire caratteri sufficienti di guarentigia, presentano invece un pericolo futuro per l'ordine sociale; locchè fece sì che fu necessario di sottoporre tali individui ad una sorveglianza speciale di polizia anche allorquando venne già da essi scontata la pena.

Ma, se è necessaria siffatta sorveglianza, essa deve pure aver certi limiti.

Nel principio della sorveglianza io credo che il potere della polizia debba essere soltanto negativo e di semplice osservazione, vale a dire sia d'uopo tener d'occhio l'individuo, esaminare la sua condotta, i suoi mezzi di sussistenza, le persone che frequenta, e vedere se possa presentare qualche pericolo sociale. Ma sinchè questo individuo non diede alla polizia veruna causa di credere che egli sia di nuovo proclive a commettere nuovi reati, io credo che non deve la polizia prendere provvedimenti che aggravino la sua condizione, che restringano la sua libertà in modo che non sia necessario alla pubblica sicurezza.

Quindi per sorvegliare un individuo quando è uscito dal luogo della pena, stimo che la polizia possa farlo in qualunque luogo egli ponga la sua residenza. La polizia ha i carabinieri, ha gli agenti di pubblica sicurezza, che sono sparsi per tutto il territorio, e quindi può farlo sorvegliare.

Eserciterà questo potere, per così, dire negativo ed osservativo in qualunque luogo risieda l'individuo sottoposto alla sua vigilanza.

Non è dunque necessario per sorvegliarlo in questo modo che la polizia gli fissi il domicilio. Se si fissa il domicilio, si restringe una libertà, si priva l'individuo di un diritto che avrebbe di stabilirsi dove crede che i suoi interessi maggiormente lo richieggano.

Ma in secondo luogo ho detto che il fissarsi il domicilio per parte della polizia sarebbe funesto all'interesse sociale, vale a dire che allora la polizia, invece di adempiere la sua missione, che è quella di prevenire i reati, sforzerebbe questi infelici a commettere reati nuovi, e quindi riescirebbe ad uno scopo interamente opposto a quello che si vorrebbe ottenere.

A questo riguardo giova pure premettere che il sistema penale deve promuovere, per quanto è possibile, allorchè l'individuo scontò la pena, il suo emendamento, la sua rigenerazione. Ed inoltre, quando l'individuo sia uscito dal luogo della pena, la legge deve anche procurare d'impedire che si ponga alcun incaglio onde l'emendamento di esso possa realmente sortire i suoi effetti. Bisogna che la legislazione sia

combinata in modo che questo individuo che ha acquistato un sentimento profondo di rigenerazione, possa realmente porlo in pratica, possa vivere quindi, se non secondo la probità morale, il che sarebbe ben difficile, almeno secondo la probità legale.

Per ottenere questo scopo, io dico che la teoria di fissare il domicilio per parte della polizia, avrebbe un effetto al tutto diverso. Difatti la polizia, la quale determina il domicilio dell'individuo, non può sapere ove esso potrebbe più facilmente ritrovare lavoro e mezzi di sussistenza. Noi sappiamo che codesti infelici che escono dal luogo di pena, sono per lo più semplici proletari, e non hanno altri capitali che le loro braccia, altri mezzi di sussistenza che il loro lavoro. Bisogna dunque che almeno essi possano scegliere quel luogo nel quale sono più sicuri di trovare questi mezzi di sussistenza. Ma, se la polizia fissa essa il domicilio, potrà poi sempre conoscere meglio gl'interessi di questo individuo? No certamente. Dunque ben sovente accadrà che, quando la polizia fisserà il domicilio di un dato individuo in un dato luogo in cui non trovi mezzi di sussistenza, egli dovrà necessariamente ritornare sulla strada dei reati, e ne avverrà che, malgrado tutta la volontà di migliorare la sua condotta, si troverà ridotto di nuovo a commettere delitti od anche crimini.

Ma vi ha di più. Quando la polizia fissa ad un individuo il domicilio, quando essa stabilisce che debba ogni settimana portarsi dall'agente di sicurezza pubblica a dar conto di sé, che cosa ne avviene? Ne avviene che le condizioni di questo individuo vanno ad essere conosciute, di maniera che i concittadini fra i quali vive, vengono a conoscere che egli è sotto la sorveglianza della polizia, e la conseguenza ne è che essi diffideranno di lui. Nè sono nemmeno in questo a rimproverare, perchè, se diffida la società, possono anche diffidare essi. Quindi questo individuo non troverà più lavoro presso quei concittadini e si troverà necessariamente lanciato nuovamente nella via dei reati.

Questo individuo potrà cangiare domicilio. Ma, secondo il progetto del Ministero, che cosa deve egli fare? Bisogna che per ciò ottenga l'autorizzazione dall'autorità politica. Ma l'autorità politica darà poi sempre retta alla sua domanda? E quand'anche le desse retta, troverà poi nel nuovo domicilio e lavoro ed il mezzo di vivere onestamente?

Dunque anche sotto questo rapporto il fissarsi il domicilio per parte della polizia, il negare all'individuo la facoltà di potere scegliere egli stesso il luogo di sua residenza, conduce ad uno scopo interamente contrario a quello prefisso, vale a dire che, invece di prevenire reati, promuove nuovi reati.

Per altro, io mi affretto a dichiarare che vi possono essere delle località nelle quali non è conveniente che i sottoposti alla sorveglianza fissino il loro domicilio. Io non sarò mai per privare la società dei mezzi di sua difesa, e quindi credo che queste località debbano essere determinate dal Governo. Vi sono, per esempio, i grandi centri di popolazione, i luoghi dove ci sono fortezze, le residenze reali ed altri, che per diverse circostanze possono richiedere questa eccezione. Quindi bisogna lasciare al Governo la facoltà di stabilire alcune località nelle quali i sottoposti alla sorveglianza della polizia non possano stabilire il loro domicilio. Ma, eccettuati questi luoghi, sia lecito al sottoposto alla sorveglianza della polizia di determinare il luogo del suo domicilio, purchè la sicurezza pubblica sia sempre istruita del luogo dove questi si trova e possa sorvegliarlo. Quindi io ho stabilito nel mio emendamento all'articolo 37, che, quando un individuo sottoposto alla sorveglianza della polizia esce dal luogo

della pena, debba essere munito di un foglio di via diretto al sindaco del comune dove egli ha stabilito il suo domicilio, e che egli entro le 24 ore dal suo arrivo debba presentarsi al sindaco. Quando poi esso voglia di nuovo cangiare domicilio, debba fare la dichiarazione avanti al sindaco del luogo che abbandona, munirsi di un nuovo foglio di via da questa autorità diretto al sindaco del comune scelto per domicilio, e debba pure presentarsi a questo nuovo sindaco entro le 24 ore dal suo arrivo.

In questo modo noi lasciamo all'individuo la libertà di scegliere il suo domicilio, non lo spingeremo nella via dei reati, procureremo di fare in modo che il suo stato di soggetto alla polizia non sia troppo gravoso, e così si eviteranno gl'inconvenienti che veniva sin qui accennando.

Questa mia proposizione non deve d'altronde considerarsi come una mera aspirazione teorica, poichè ebbe già la sanzione di alcune legislazioni. Vi è la legislazione francese e la legislazione belgica, le quali vengono in appoggio di questo mio pensiero.

Mi permetta la Camera di dare un breve riscontro a questo riguardo.

La pena della sorveglianza speciale della polizia fu introdotta in Francia e regolata con decreto imperiale del 1806. Sebbene nella sostanza questo decreto fosse piuttosto mite, per altro, secondo la giurisprudenza, si e come venne interpretato, si era stabilito per massima che dovesse sempre essere soggetta alla polizia nel modo da determinarsi secondo i regolamenti di polizia. E quindi dal 1806 a venire al 1830 si eseguì anche in Francia pressochè il sistema che si vorrebbe stabilire ora dal Ministero. Ma nel 1830, dopo la rivoluzione di luglio, quando il potere legislativo riformò il Codice penale, siccome si sono portate molte modificazioni in altre parti, si è anche modificato quest'articolo relativo al modo di esecuzione della pena della sorveglianza speciale della polizia. E falliva certamente all'onorevole deputato Brofferio la memoria allorquando in una precedente seduta diceva che in Francia si promisero sempre riforme al Codice penale, ma che non se ne fece mai alcuna, poichè la monarchia di luglio ha realmente investito il Corpo legislativo di queste riforme. Ed infatti, colla legge del 28 aprile 1832, vennero queste in moltissime parti introdotte. Ed in questa parte il Codice penale contiene appunto quella disposizione che io vorrei ora fare adottare dalla Camera, vale a dire riconobbe il potere legislativo in Francia che il sottoposto alla sorveglianza speciale della polizia aveva il diritto di eleggere il suo domicilio, e di cangiarlo nel modo che ho accennato. Solo anche in Francia si eccettuarono alcune località da determinarsi dal Governo, nelle quali non potesse eleggerlo. Nel Belgio nel 1830 si era abolita intieramente la pena delle sorveglianza speciale della polizia, perchè si volle seguire il purismo del diritto, credendosi che chi aveva già scontata la pena, non doveva più soggiacere a verun'altra restrizione di libertà. Ma non tardarono i legislatori ad accorgersi che esisteva una lacuna grave nella legislazione; perchè, se questo sistema potrà forse adottarsi quando il sistema penitenziario sia stabilito sopra una larga scala, esso non può essere attuato ora che noi siamo ancora nei primi inizi di tale riforma. Perciò nel Belgio nel 1836 si è dovuto fare una nuova legge, nella quale si ristabilì la pena della sorveglianza della polizia, e si determinò il modo di esecuzione sì e come era stato adottato in Francia. Laonde questo pensiero fu attuato in due legislazioni, fu mantenuto fino al giorno d'oggi, e, per quanto io sappia, non sorsero lagnanze le quali potessero far credere che la sicurezza non fosse sufficientemente garantita.

In quanto agli altri articoli poco mi rimane a dire. Ho tolto l'articolo 38, nel quale si stabilisce che il sottoposto a sorveglianza speciale di polizia debba sempre essere munito di una carta speciale. Io l'ho tolto, perchè credo in primo luogo che, quand'anche questo condannato non sia munito di una carta speciale, nel nostro Stato, che non è molto vasto, esso potrà egualmente essere conosciuto da tutti gli agenti della pubblica forza. D'altronde ho stimato pericoloso questo metodo.

I sottoposti alla sorveglianza speciale della polizia sono poveri proletari che non hanno nè scrigni nè portafogli per chiudere le loro carte; e ben sovente accade che essi le smarriscano; ovvero che siano anche lette da altri. Se qualcheuno legge questa nota, la posizione di colui che essa concerne è affatto cangiata. Siccome per tal modo ei viene riconosciuto come un uomo di cui la polizia diffida, nascono per lui gl'inconvenienti che ho accennati, ed egli deve cangiar domicilio. Evvi dunque sempre inconveniente nell'ammettere un articolo che facilita ad altri la cognizione dello stato in cui versa un infelice proletario, mentre per altra parte non sembra esservi urgente necessità d'imporre quest'obbligo.

Ho ommesso l'articolo 40, perchè mi sembra che sia piuttosto articolo di regolamento che di legge, ed il potere esecutivo può dare agli agenti di pubblica sicurezza tutte quelle norme le quali stima necessarie pel buon andamento del servizio; ma ho ammessi nel mio progetto gli articoli 39, 41 e 42, conservando quasi la redazione con cui vennero formulati dal Ministero. Nell'articolo 39 però non ho potuto approvare la prescrizione mercè cui i condannati alla sorveglianza dovranno presentarsi all'autorità politica *almeno una volta per ciascuna settimana*.

Io ho tolto da questo articolo tale obbligazione settimanale di presentarsi all'autorità di polizia, perchè non la credo necessaria; stimo necessario che, quando uno è preceettato, si debba presentare, ma non credo indispensabile che gli si imponga l'obbligazione di presentarsi una volta per settimana, salvo sia per andare a prendere notizia della salute dell'assessore di polizia, perchè altrimenti non parmi che l'esecuzione della sorveglianza della sicurezza pubblica esiga settimanalmente la presenza di questi individui. D'altronde quest'obbligo distrae i medesimi dal loro lavoro, e serve maggiormente sempre a rivelare il loro stato, il che dà poi origine agli inconvenienti che io dapprima accennava.

Io dunque non ammetto una tale obbligazione. Nel resto ritengo l'articolo sì e come è stato proposto dal Ministero. Bisogna, a mio avviso, a questo riguardo fare di più di quello che abbiano fatto la legislazione francese e la belga. Se la sorveglianza della polizia dapprincipio deve avere solamente un potere d'osservazione, allorchè essa continua, deve avere un potere positivo ed un'azione, perchè, se il sottoposto alla sorveglianza speciale della polizia venisse con la sua condotta a dare degli indizi che realmente, invece di dipartirsi da onesto cittadino, vuole di nuovo percorrere la via dei reati, io credo che la polizia deve avere il diritto di agire positivamente, di usare cioè dei mezzi in forza dei quali può impedire questi reati. Perciò l'articolo 39, il quale dà questo diritto alla polizia, io l'approvo nel suo complesso, credendo utili e giuste tutte le prescrizioni che in esso sono contenute.

Approvo pure l'articolo 41 in cui si fa lecito, qualora vi sia un fondato sospetto, di fare delle perquisizioni presso colui il quale è sottoposto alla sorveglianza speciale della polizia, perchè, se realmente questo individuo dà luogo a credere che egli sia complice di reati o si abbandoni a furti, allora bi-

sogna dare i mezzi alla polizia di poter subito avere gli elementi del reato in mano, ed è quindi necessario di autorizzare la perquisizione.

La condizione di tale uomo deve essere eccezionale, perchè realmente egli è ancora in uno stato in cui la società diffida di lui. In conseguenza egli non può invocare tutte quelle garantigie che lo Statuto attribuisce agli altri cittadini.

Infine l'articolo 42, che sarebbe il 40 del mio progetto, sottopone all'alinea dell'articolo 49 del Codice penale, il quale stabilisce che chi contravviene alla pena della sorveglianza della polizia debba essere soggetto alla pena del carcere.

Come vede la Camera, co' miei emendamenti io non tolgo alla sicurezza sociale i mezzi di difendersi contro gli esseri pericolosi. Ho solamente voluto stabilire un modo di esecuzione, il quale conciliasse la libertà individuale colle esigenze sociali.

Io ho voluto solamente stabilire che si lasci la scelta del domicilio allo stesso sottoposto alla sorveglianza, perchè così si evitano molti inconvenienti e si impedisce di eccitare di nuovo l'individuo stesso ai reati.

Ma io non voglio portar le cose sino al punto di potere privare la società dei mezzi di difesa che deve avere contro i perturbatori dell'ordine pubblico, e perciò prego sia la Commissione che il Ministero a volere aderire, se non in tutti i suoi particolari, almeno in massima, al mio emendamento, e prego la Camera di volerlo accettare.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato l'emendamento Genina.

(È appoggiato.)

**SALMOUR.** Io sorgo, o signori, con poche parole a combattere e la proposta della Commissione e quella del deputato Genina. Combatto entrambe, perchè, invece di attenuare gli inconvenienti della pena sussidiaria della sorveglianza speciale della polizia, stabilita dal Codice penale; invece di approfittare della latitudine che l'articolo 49 del detto Codice lascia alla legge sulla sicurezza pubblica per stabilire in più equo modo la sorveglianza, secondochè esercitare si deve sopra i condannati emendati o quelli incorreggibili, colpiscono nello stesso modo tutti coloro che, dopo di avere scontata la loro pena, debbono rimanere sottoposti alla indicata vigilanza, e nel colpirla peggiorano l'attuale loro condizione.

Combatto i due progetti perchè entrambi li stimo ingiusti e corruttori. Li stimo ingiusti perchè colpiscono indistintamente tutti gl'individui di date categorie di condannati; corruttori, perchè sia nel progetto della Commissione che in quello dell'onorevole deputato Genina si dà una tale pubblicità alla sorveglianza che il liberato deve necessariamente ispirare sfiducia ai padroni, disprezzo agli operai e trovarsi quindi nella impossibilità di trovare lavoro, e così forzatamente condotto alla miseria, e dalla miseria al delitto.

Queste, o signori, non sono semplici parole. Nella visita che or ora feci agli stabilimenti penitenziari dello Stato, due detenuti i quali hanno ottime note sui registri dello stabilimento, e ora stanno per uscirne, mi dicevano: almeno fosse possibile di essere graziati dalla sorveglianza della polizia, perchè, se si viene a sapere che siamo sotto questa sorveglianza, ci sarà assolutamente impossibile di guadagnarci il pane.

Qui siamo a fronte di due sistemi. L'uno, quello della Commissione, s'informa al sistema francese napoleonico...

**DEFORESTA, relatore.** No, è tutto il contrario.

**SALMOUR.** Mi scusi: è il sistema coercitivo, con molte modificazioni certamente; ma si informa a quello francese napoleonico. L'altro, quello dell'onorevole Genina è il sistema vigente in Francia dal 1832 a venire fino a noi, naturalmente anche esso modificato.

Questi due sistemi di sorveglianza, che sono i soli finora applicati, furono entrambi censurati e molto vivamente. L'antico sistema francese dovette cedere a fronte delle istituzioni liberali che sorsero in Francia, perchè esso era tale che non era più di possibile applicazione.

Quanto al sistema più moderno del 1832 (mi perdoni il professore Genina: lo poverino appena oso dirlo, ma mi ricordo positivamente d'averlo letto, e ne son certo) più dei due terzi dei Consigli generali di Francia, che furono interrogati in proposito, se non erro nel 1842, quando si radunavano gli elementi per elaborare un progetto di legge sull'ordinamento carcerario, se ne lagnarono assai, e dimostrarono con fatti che ne venivano inconvenienti grandissimi, e che non vi era più tutela per lo Stato, per la facilità di locomozione data ai sorvegliati.

Non è quindi esatto il dire che questo sistema ha per sé l'esperienza e la sanzione degli uomini più competenti.

La sorveglianza della polizia è un male pur troppo necessario; ma però credo che si debba restringere a quel tanto che è indispensabile per la tutela della società. Ciò posto, io domando perchè si voglia in questa legge sulla sicurezza pubblica stabilire che non si debba ammettere la possibilità di emendazione, e che quindi tutti i condannati sottoposti alla sorveglianza della polizia debbano essere in egual modo esposti ad una pubblicità la quale toglierà loro ogni modo di lavoro.

Io domando perchè, adottando il sistema della Commissione con alcune delle modificazioni proposte dal deputato Genina, non si potrebbe aggiungere un modo particolare

di sorveglianza più occulta per i condannati i quali mostrino ravvedimento. Perchè non potrebbesi aggiungere che il liberato, il quale avesse dato prove reali di emendazione, potrebbe, mediante una cauzione, andare immune dalla sorveglianza quasi pubblica imposta agli altri? È bene inteso però che, ciò proponendo, non intendo toccare per nulla alle disposizioni del Codice penale, le prescrizioni del quale io non voglio variare.

Il Codice impone semplicemente al sorvegliato l'obbligo di presentarsi all'autorità che gli verrà designata ed a rendere conto di sé. Ma il Codice non prescrive nè quante volte all'anno, nè in qual modo dovrà presentarsi all'autorità il liberato. Puossi quindi, senza mutare nè lo spirito nè la lettera del Codice stesso, in diverso modo applicare praticamente la sorveglianza secondo che essa mira ad aver sollecitudine per tal liberato od a procurar tutela per la società.

Facendo queste brevi osservazioni io ho inteso soltanto accennare un principio. Se questo ottiene l'approvazione della Camera, domando che la discussione sia rimandata a domani (Sì! sì!), onde io abbia campo a formulare un emendamento che consterebbe di tre o quattro articoli addizionali a quello fra i due progetti che vi sono sottoposti e che sarà dalla Camera adottato.

La seduta è levata alle ore 5 e 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza;

2° Discussione del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio dell'anno 1854.